

**SUSSIDIO DI PROCESSO PENALE CANONICO
AD USO DEGLI STUDENTI**

A.A. 2021-2022

Questo sussidio cerca di integrare il testo base di C. Papale con la normativa promulgata successivamente.

Quadro normativo

Solo per richiamare gli interventi di tipo normativo canonico, tutti reperibili sulla *homepage* della Santa Sede nel *Focus* “Abuso sui minori la risposta della Chiesa”

CIC 1983 cann. 1717-1731; CCEO;

m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 2001 con le modifiche fino alle *Norme* dell’11 ottobre 2021 ed entrate in vigore l’8 dicembre 2021;

Le Facoltà speciali concesse alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e la Congregazione per il Clero tra dicembre 2008 e gennaio 2009.

la *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare le linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* della Congregazione per la Dottrina della Fede del 3 maggio 2011;

il “*Rescriptum ex audientia SS.mi*” sull’istituzione di un Collegio all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i “*delicta graviora*” del 3 novembre 2014;

il m.p. di Papa Francesco *Come una madre amorevole*, del 4 giugno 2016 riguardante la procedura da osservare in caso di negligenza dei Vescovi nell’esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili;

il m.p. di Papa Francesco *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, del 26 marzo 2019 con le contestuali *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il vicariato della città del Vaticano*;

il m.p. di Papa Francesco *Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019 (VELM); il “*Rescriptum ex audientia SS.mi*” del 3 dicembre 2019 con cui si modificano alcuni articoli delle Norme del 2010; ed infine il “*Rescriptum ex audientia SS.mi*” del 6 dicembre 2019 con cui si promulga l’*Istruzione sulla riservatezza delle cause* attinenti i delitti sui minori e gli adulti vulnerabili.

A ciò va aggiunta l’istituzione della Pontificia Commissione per la tutela dei minori che ha preso avvio dal chirografo di Papa Francesco del 22 marzo 2014 e il cui Statuto è stato approvato definitivamente dal Sommo Pontefice il 17 febbraio 2018 e da ultimo l’istituzione di un gruppo di lavoro operativo (*task force*) al fine di assistere le Conferenze Episcopali, gli Istituti Religiosi e le Società di Vita Apostolica nella preparazione e nell’aggiornamento delle linee guida in materia di tutela dei minori, annunciato dalla Sala Stampa della Santa sede il 28 febbraio 2020.

Il *Vademecum* della CDF del 16 luglio 2020.

1. La notizia di delitto e l'indagine previa

Testo base: C. Papale “L'indagine previa” pp. 43-73. Riferimenti normativi specifici del Codice: Libro VI cann. 1717-1718. SST/21 art. 10; VELM artt. 1, 2, 3, 5; *Vademecum* II nn. 9-75.

La normativa del CIC 17 (cann. 1333-1346) prevedeva la *denuntiatio* e la successiva *inquisitio*. Tutti i fedeli potevano denunciare un fatto delittuoso e a volte ne avevano l'obbligo.

Il can. 1717 condensa la materia in un unico canone oggi integrato da normative successive e dalla prassi soprattutto della CDF.

Can. 1717 - §1. Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indagli con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.

§2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.

§3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un

Si indicano due momenti: la cosiddetta **notizia di delitto** e la successiva **indagine previa**.

L'analisi della **notizia di delitto** prevede diversi aspetti: **a) cosa sia; b) su cosa deve vertere; c) a chi presentarla; d) chi può o deve presentarla; e) segretezza; f) collaborazione con l'autorità civile.**

a) In cosa consiste la notizia di delitto (*Vademecum* 9-14): Essa è qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all'Ordinario o al Gerarca.

Non è necessario che si tratti di una denuncia formale. Questa notizia può dunque avere varie fonti: essere presentata formalmente all'Ordinario o al Gerarca, in modo orale o scritto, dalla presunta vittima, dai suoi tutori, da altre persone che asseriscono di essere informate dei fatti; giungere all'Ordinario o al Gerarca durante l'esercizio dei suoi doveri di vigilanza; essere presentata all'Ordinario o al Gerarca dalle autorità civili secondo le modalità previste dalle legislazioni locali; essere diffusa dai mezzi di comunicazione di massa (ivi compresi i social media); giungere a sua conoscenza tramite le voci raccolte, e in ogni altro modo adeguato.

La notizia di delitto può giungere da fonte anonima, ossia da persone non identificate o non identificabili. Va distinta la denuncia fatta da persona che **vuole rimanere anonima** ma è conosciuta dall'Ordinario da una fonte anonima (una foto, un filmato una lettera una telefonata ecc.). L'anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale notizia; tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, è opportuno usare molta cautela nel prendere in considerazione tale tipo di notizia, che non va assolutamente incoraggiato.

Ovviamente **non è mai notizia di delitto** a norma del can. 1717 ciò che è conosciuto in confessione. Occorre portare la "notizia" in foro esterno. Occorre pertanto che il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un delitto anche *gravius*, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere.

b) su cosa deve vertere: il can. 1717 parla di notizia di **delitto**; l'art. 10 SST, parla di **delictum gravius** (delitto più grave); VELM art. 3 parla di "uno dei fatti di cui all'articolo 1".

Come interpretare?

Delitto è ciò che è previsto dalla legge o dal precetto come tale (obbligo o proibizione con annessa pena canonica).

Delitto più grave (sono i delitti riservati alla CDF e indicati negli artt. 1-7 SST).

Fatti sono sia delitti che altri comportamenti: art. 1 VELM:

«a) **delitti** contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:

- i.** nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
- ii.** nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;
- iii.** nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche;

b) **condotte** poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6, consistenti in **azioni** od **omissioni** dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo».

Le condotte di cui alla lettera b possono essere considerate a volte delitto (Abuso d'ufficio o negligenza colpevole can. 1378); oppure comportamenti non direttamente delittuosi ma considerati **meritevoli di denuncia obbligatoria**.

Da tener presente che alcuni dei delitti di cui alla Lettera a) sono di competenza della CDF altri invece no. (minori, maggiorenni, vulnerabili, abuso di autorità). Chierici e membri di Istituti di vita consacrata o società di vita apostolica.

Corollario di questo è che esiste la possibilità di segnalare all'Ordinario comportamenti **non delittuosi ma scandalosi** o inopportuni. Lo prevede anche il *Vademecum* n. 15, indicando che l'Ordinario non deve dispiegare un'azione di vigilanza "poliziesca" sui chierici a lui affidati ma neppure che egli si esima dal tenersi informato circa le loro condotte in tale ambito (delitti sui minori), soprattutto se sia giunto a conoscenza di sospetti, comportamenti scandalosi, condotte che turbano gravemente l'ordine.

c) **a chi presentarla, ossia chi è l'Ordinario del can. 1717?** In generale vi può essere una molteplicità di Ordinari competenti, tuttavia, VELM specifica che la segnalazione va fatta: all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC», ad esempio l'Ordinario di incardinazione (con le problematiche annesse con il clero missionario o fuori sede).

Qualora ci si "sbagli" di Ordinario VELM art. 2§3 prevede che: «l'Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio **all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti**, nonché **all'Ordinario proprio della persona segnalata**, i quali procedono a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico».

Per facilitare l'accesso all'Ordinario VELM art. 2 §1 dispone che: «Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane *sui iuris*, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono stabilire, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, **uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l'istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico**. Le Diocesi e le Eparchie informano il rappresentante Pontificio dell'istituzione dei sistemi di cui al presente paragrafo».

Nel caso della denuncia **da parte della vittima**, si può ricordare anche l'art. 5 di VELM: «§1. Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare:

- a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;
- b) assistenza spirituale;
- c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

§2. Sono tutelate l'immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali.

Se poi il **denunciante è minorenne** occorre un ascolto ricevuto con modalità adeguate alla situazione. Ad esempio, le *Linee Guida* della Conferenza Episcopale Italiana del 24 giugno 2019 dispongono che: «5.10 L'ascolto e l'accoglienza del

segnalante e/o di colui che dichiara di aver subito un abuso sessuale e/o dei suoi familiari **deve avvenire in un ambiente accessibile, protetto e riservato**».

VELM art.3 §3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all'articolo 6, essa è indirizzata all'Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. **La segnalazione può sempre essere indirizzata alla Santa Sede**, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio.

Per questo non esaminiamo tutta la casistica degli artt. 8-9- VELM.

d) chi può o deve presentarla. Qualunque fedele ha il diritto e a volta il dovere di segnalare comportamenti delittuosi non solo di cui è vittima ma di cui è a conoscenza. A volte è difficile avere equilibrio tra denunciare “tutto” per partito preso o lasciar correre voltando lo sguardo dall'altra parte per non “mettersi nei guai” e non voler sembrare una “spia” o un traditore (soprattutto in realtà ecclesiali molto carismatiche e assorbenti).

A parte l'obbligo cui sono tenuti in forza del loro ufficio determinati soggetti (Direttore di una scuola cattolica; visitatore apostolico ecc.) VELM 3§1 stabilisce che: §1. Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto». È un obbligo cui non è annessa direttamente una pena canonica ma invita ad avere responsabilità ecclesiale. Va tenuto presente che il can. 1371 §6 del nuovo libro VI del CIC stabilisce: «§ 6. Chi omette la comunicazione della notizia di un delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto».

Come interpretare il can. 1548 §2. «Salvo il disposto del can. 1550, §2, n. 2, **sono liberati dal dovere di rispondere:** 1) i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del **sacro ministero**; i pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai e altri che sono tenuti al segreto d'ufficio anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda gli affari soggetti a questo segreto; 2) coloro che dalla propria testimonianza temano per sè o per il coniuge o per i consanguinei o gli affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali».

Per la confessione non c'è problema interpretativo perché non solo non vi è **obbligo** ma vi è **assoluto divieto** di manifestare quanto appreso in confessione. Può essere infatti delitto di violazione diretta o indiretta del sigillo (can. 1386), o **proibizione grave** seppur non direttamente penale (can. 984 «§1. È affatto proibito al confessore far uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualsiasi pericolo di rivelazione. §2. Colui che è costituito in

autorità ed ha avuto notizia dei peccati in una confessione ricevuta in qualunque momento, non può avvalersene in nessun modo per il governo esterno» e lo stesso can. 1550 §2, 2 che prevede l'incapacità di essere testimoni ai «sacerdoti per quanto concerne tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale, anche se il penitente ne richieda la manifestazione; anzi, tutto ciò che da chiunque ed in qualunque modo fu udito in occasione della confessione **non può essere recepito neppure come indizio di verità**».

Il can. 1548 parla di **essere liberato dal dovere di rispondere**, non di **avere la proibizione**, si tratta quindi di valutare le caratteristiche dell'esercizio del sacro ministero. Se non ogni confidenza fatta a un sacerdote rientra nell'esercizio del ministero sacerdotale, se fatta ad esempio per semplice simpatia o amicizia o ignorando la sua condizione o per motivi estranei al suo essere sacerdote, ossia ministro della grazia di Dio, al tempo stesso è più ampio della sola attività prettamente liturgica e sacramentale o in connessione con essa. La direzione/accompagnamento spirituale credo rientri nel can. 1548 §2 (solo se esercitata da un chierico o anche da un fedele laico o consacrato?).

Può essere utile la *Nota* della Penitenzieria apostolica del 1° luglio 2019: «nella direzione spirituale, il fedele apre liberamente il segreto della propria coscienza al direttore/accompagnatore spirituale, per essere orientato e sostenuto nell'ascolto e nel compimento della volontà di Dio. Anche questo particolare ambito, perciò, domanda una certa qual segretezza *ad extra*, connaturata al contenuto dei colloqui spirituali e derivante dal diritto di ogni persona al rispetto della propria intimità (cfr. can. 220 CIC)». La segretezza e la riservatezza che accompagnano la direzione spirituale sono fondati sul diritto naturale (e infatti il can. 1548 §2, 1° CIC la accomuna con i segreti professionali, come anche il can. 220 CIC), e devono essere custoditi: «tranne i casi eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte, o a terzi, danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità» (Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 2491).

Le linee Guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili del Vicariato dello Stato Città del Vaticano del 2019 stabiliscono F3: «Fatto salvo il sigillo sacramentale, gli **operatori pastorali**, i collaboratori e i volontari che abbiano notizia di un minore vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, ne informano il Vicario Generale, direttamente o tramite il Referente per la tutela dei minori.

L'obbligo di segnalazione introdotto da VELM ha efficacia retroattiva? Di per sé no (can. 9) ma questo non significa che l'obbligo di segnalazione non riguardi fatti illeciti verificatisi in precedenza, di cui i soggetti obbligati siano venuti a conoscenza dopo l'entrata in vigore di VELM, che stabilisce che la segnalazione all'Ordinario va fatta "tempestivamente" senza indicare alcun limite temporale dell'accadimento dei fatti oggetto di segnalazione, che potrebbe risalire anche a tempo addietro rispetto al

momento in cui l'obbligato alla segnalazione ne ha notizia. Come regularsi? Alcuni elementi di valutazione: il soggetto colpevole è già deceduto (non si può svolgere un procedimento penale a carico di una persona defunta); il tempo di prescrizione del delitto (secondo il can. 1362 e l'art. 8 SST). Se il delitto è già prescritto non va segnalato. Nel caso di delitti riservati alla CDF poiché essa può derogare alla prescrizione la segnalazione va fatta. VELM se non sono riservati alla CDF hanno tempi di prescrizione inferiore e non derogabile.

e) **segretezza.** Prima del *Rescriptum* sulla riservatezza delle cause del 6 dicembre 2019 vi era una duplice normativa: segretezza "ordinaria" cann. 471, 2°, 1455. «I giudici e gli aiutanti del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, **nel giudizio penale sempre**, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti.

§2. Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il disposto del can. 1609, §4.

§3. Anzi ogniqualvolta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, **il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori**». E il segreto pontificio (art. 28 §1 SST/21) Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio, tranne le eccezioni introdotte dal *Rescriptum* del 2019.

Con l'entrata in vigore del *Rescriptum* si mantiene questa duplicità ma in modo differente:

«1. Non sono coperti dal segreto pontificio le **denunce**, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui:

a) all'articolo 1 del *Motu proprio* VELM del 7 maggio 2019;

b) all'articolo 6 delle Norme sui delitti riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al *Motu proprio* SST", di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.

2. **L'esclusione del segreto pontificio** sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi **in concorso con altri delitti**.

3. Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° «osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo» e 244 §2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte.

4. Il **segreto d'ufficio** non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili.

5. A **chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni** non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa. (vedi sopra can. 1455 §3).

Solo i delitti di cui all'art. 6 SST sono esclusi dal segreto pontificio ma anche gli altri se connessi (ad esempio se un delitto contro il sesto precetto del Decalogo con minore è compiuto durante la confessione o in occasione della confessione a norma del can. 1385). Tuttavia, ci sono problemi non piccoli relativi al n.4 del *Rescriptum* sulla trasmissione degli atti all'autorità civile (quando c'è di mezzo la confessione; oppure se lo stesso soggetto abbia commesso delitto con minore e di assoluzione del complice con adulto ed è giudicato nello stesso processo).

Ci si chiede se dicendo le **denunce**, i **processi** e le **decisioni** si voglia o meno escludere il segreto pontificio per l'indagine previa, che non è denuncia né processo.

f) collaborazione con l'autorità civile.

VELM Art. 19 - Osservanza delle leggi statali

Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti.

Rescriptum n. 4. Il **segreto d'ufficio** non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle **richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili**.

Autorità civili **non sono avvocati, persone singole ecc. ma autorità giudiziarie civili competenti**.

Occorre vedere, soprattutto attraverso le Linee guida di ogni singola conferenza Episcopale come comportarsi.

Si riporta quanto previsto da quelle in vigore in Italia:

«8.2 L'autorità ecclesiastica, benché non abbia l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria le notizie ricevute di presunti abusi su minori (in quanto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio), ogniqualvolta riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, in ambito ecclesiale, nei confronti di un minore di età, informi l'autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato.

A tal fine l'autorità ecclesiastica richiede all'autore della segnalazione di formalizzare per iscritto la *notitia criminis* portata alla sua attenzione, perché detta comunicazione, in presenza di reato perseguibile per la legge dello Stato, possa costituire la base dell'esposto all'autorità giudiziaria.

L'autorità ecclesiastica ha l'obbligo morale di procedere all'inoltro dell'esposto all'autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del
fumus delicti.

L'autorità ecclesiastica non procederà a presentare l'esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minore.

Il *Vademecum* n. 17 prevede che «Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l'autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi».

1.1. Discernimento della notizia di delitto e avvio dell'indagine previa

Il can. 1717 parla di notizia *saltem verisimilis* tradotto con “almeno probabile”.

Il giudizio sulla verisimiglianza si basa su elementi differenti: contenuto della notizia (elementi del fatto, persona che si ritiene colpevole, giacché il diritto canonico non prevede processo contro ignoti, eventuali vittime ecc.); possibilità di giungere ad una conclusione processuale; entità del fatto.

VELM art. 3 §4 indica che «La segnalazione contiene gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione dei fatti».

Nel caso di delitto che coinvolge minori il *Vademecum* prevede che: «Considerata la delicatezza della materia (data per esempio dal fatto che i peccati contro il sesto comandamento del Decalogo sono raramente avvenuti in presenza di testimoni), il giudizio circa l'assenza di verisimiglianza (che può portare all'omissione dell'indagine previa) sarà emesso solo in caso di **manifesta impossibilità** di procedere a norma del Diritto Canonico: per esempio, se risulta che, al tempo del delitto di cui è accusata, la persona non era ancora chierico; se risulta evidente che la presunta vittima non era minore; se è un fatto notorio che la persona segnalata non poteva essere presente sul luogo del delitto nel momento in cui sarebbero avvenuti gli addebiti. Anche in questi casi, comunque, è consigliabile che l'Ordinario o il Gerarca dia alla

CDF comunicazione della *notitia de delicto* e della **decisione** di soprassedere all'indagine previa per manifesta assenza di verisimiglianza.

20. In tal caso si ricordi che, pur mancando il delitto con minori, ma comunque **in presenza di condotte improprie e imprudenti**, se la cosa è necessaria per proteggere il bene comune e per evitare scandali, **rientra nei poteri dell'Ordinario e del Gerarca prendere altri provvedimenti di tipo amministrativo nei confronti della persona segnalata** (per esempio, limitazioni ministeriali), o imporle i rimedi penali di cui al can. 1339 CIC, al fine di prevenire i delitti.

In questo stesso senso c'è stata un'evoluzione dell'interpretazione del *saltem verisimilis* nel caso di delitti con minori. La lettera circolare della CDF del 2011, con cui si invitava le Conferenze Episcopali a redigere le Linee guida, indicava che l'indagine previa andava portata avanti "Se l'accusa è ritenuta credibile", le Linee Guida per il Vicariato dello Stato Città del Vaticano del 2019 stabilisce F6: «Ogniquale volta la notizia di reato non sia manifestamente infondata».

All'opposto la non necessità di un'indagine previa si ha di fronte a delitti pubblici e notori che non richiedono, per poter avviare una procedura penale, un'indagine e una raccolta di prove. (dichiarazioni pubbliche, fatti espliciti ecc.)

1.2. Indagine previa: oggetto, funzione e soggetti

Nozione: (*Vademecum*, 33) l'indagine previa non è un processo, è una procedura amministrativa preprocessuale il cui scopo non è raggiungere la certezza morale in merito allo svolgimento dei fatti oggetto dell'accusa. Essa serve: a/ alla raccolta di dati utili ad approfondire la *notitia de delicto*; e b/ ad accreditarne la verisimiglianza, ossia a definire quello che si chiama *fumus delicti*, cioè il fondamento sufficiente in diritto e in fatto per ritenere verisimile l'accusa.

Oggetto: sono gli elementi costitutivi di un delitto (fatti, circostanze, imputabilità).

Funzione o scopo: verificare la notizia di delitto, verificandone la fondatezza mediante la raccolta degli elementi utili a tale scopo, in modo da fornire all'Ordinario un quadro il più possibile completo circa il fatto in ordine al quale si svolgono le indagini, in modo tale che possa poi decidere come richiesto dal can. 1718 in merito al prosieguo delle azioni da intraprendere successivamente.

Soggetti: innanzitutto l'**Ordinario**, che valuta se dare inizio o meno alle indagini (tenuto conto delle precisazioni sulle cause riguardanti i minori) e che, a chiusura delle stesse, alla luce degli elementi raccolti dall'investigatore, decide se occorra o meno promuovere un processo e in quale forma (giudiziale o amministrativo). Ordinari sono quelli del can. 134 ma tenendo presente che a norma

del can. 480 Vicari generali ed episcopali sono tenuti a riferire al Vescovo diocesano sulle principali attività, ma soprattutto non agiscono mai contro la sua volontà e il suo intendimento.

Come precisato dal *Vademecum* 22-24: L'Ordinario o il Gerarca cui spetta tale compito può essere quello del chierico segnalato o, se differente, l'Ordinario o il Gerarca del luogo dove sono avvenuti i presunti delitti. In questo caso, si comprende facilmente che è bene che si attivi la comunicazione e la collaborazione fra i diversi Ordinari interessati, onde evitare conflitti di competenza o duplicati nel lavoro, soprattutto se il chierico è un religioso.

23. Se un Ordinario o un Gerarca riscontra problemi per avviare o svolgere l'indagine previa, si rivolga senza indugio alla CDF, per consiglio o per dirimere eventuali questioni.

24. Può succedere che la *notitia de delicto* sia giunta direttamente alla CDF, senza il tramite dell'Ordinario o del Gerarca. In tal caso, la CDF può chiedergli di svolgere l'indagine, o, secondo l'art. 17 SST (ora art. 10 §3), svolgerla essa stessa.

Secondo il can. 1717 l'indagine può essere svolta sia dall'Ordinario personalmente che da persona idonea.

L'**investigatore** è colui che ha il compito di raccogliere gli elementi onde consentire all'Ordinario di decidere a norma del can. 1718.

Se l'Ordinario ritiene opportuno avvalersi di altra persona idonea per svolgere l'indagine si consiglia che venga scelta con i criteri indicati dal can. 1428 §§ 1-2 (dato che ha gli stessi poteri ed obblighi dell'uditore). Non vi è ostacolo che possano essere laici debitamente preparati. Se in seguito si svolgerà un processo penale giudiziale, la stessa persona **non potrà in esso svolgere la funzione di giudice**. Da tener presente che secondo le Norme/21 SST art. 20 §4, diventa proibizione quanto invece il *Vademecum* indicava come Prassi ossia suggerendo che lo stesso criterio andasse usato per la nomina del Delegato e degli Assessori nel caso di processo extragiudiziale. «Chi svolge l'indagine non può adempiere alle funzioni di cui ai §§ 2 e 3». (da chiedersi se questa proibizione vale solo per i delitti riservati o anche per gli altri)

Secondo i cann. 1719 l'Ordinario deve emettere un decreto di apertura dell'indagine previa, in cui nomina colui che conduce l'indagine, indicando nel testo che egli ha i poteri di cui al can. 1717 § 3.

Benché la Legge non lo preveda espressamente, è consigliabile anche che sia nominato un Notaio sacerdote (cfr. cann. 483 § 2), che assiste chi svolge l'indagine previa, ai fini di garantire la fede pubblica degli atti da lui redatti (cfr. can. 1437 § 2), soprattutto a livello di prove raccolte. Tuttavia, non trattandosi di atti processuali, la presenza del Notaio non è necessaria *ad validitatem* dei medesimi. In fase di indagine

previa non è prevista la nomina di un Promotore di giustizia anche se, spesso viene scelto il Promotore di Giustizia per svolgere l'indagine.

Altro soggetto attivo che potrebbe rientrare in questa fase è la cosiddetta “**parte lesa**”, ossia la persona (o le persone) fisica o giuridica che ha subito il danno causato dal delitto. Nel diritto canonico non si distingue questa figura dalla “persona offesa dal delitto” che generalmente coincidono ma non necessariamente (la differenza tra le lesioni personali e l'omicidio).

Nell'indagine previa la parte lesa viene esclusivamente considerata sotto il profilo della notizia del delitto (denuncia). La stessa, che non è propriamente parte dell'eventuale successivo processo penale (che ha come protagonisti il Promotore di Giustizia o l'Ordinario e l'imputato) può a norma dei cann. 1729-1731 esercitare l'azione per il risarcimento dei danni.

I cann. 1717 § 2 gli artt. 4 § 2 e 5 § 2 VELM fanno riferimento alla tutela della buona fama delle persone coinvolte (accusato, presunte vittime, testimoni), così che la denuncia non possa generare pregiudizi, ritorsioni, discriminazioni. Chi svolge l'indagine previa deve dunque avere questa specifica attenzione, mettendo in atto ogni precauzione a tal fine, dato che quello alla buona fama è un diritto dei fedeli garantito dai cann. 220 CIC. Il *Vademecum* (nn. 44-46) precisa che questi canoni garantiscono dalle lesioni illegittime di tale diritto: qualora quindi sia in pericolo il bene comune, la diffusione di notizie circa l'esistenza di un'accusa non costituisce necessariamente una violazione della buona fama. Inoltre, le persone coinvolte vanno informate che qualora intervenisse un sequestro giudiziario o un ordine di consegna degli atti di indagine da parte delle autorità civili, non sarà più possibile per la Chiesa garantire la confidenzialità delle deposizioni e della documentazione acquisita in sede canonica.

Ad ogni modo, soprattutto quando si debbano diffondere pubblici comunicati in merito, bisogna adoperare ogni cautela nel dare informazioni sui fatti, per esempio usando una forma essenziale e stringata, evitando clamorosi annunci, astenendosi del tutto da ogni giudizio anticipato circa la colpevolezza o innocenza della persona segnalata (che sarà stabilita solo dal corrispondente, eventuale processo penale, mirante a verificare il fondamento dell'accusa), attenendosi all'eventuale volontà di rispetto della riservatezza manifestata dalle presunte vittime.

Poiché in questa fase non si può ancora definire l'eventuale colpevolezza della persona segnalata, andrà evitato con ogni cura — nei pubblici comunicati o nelle comunicazioni private — qualsiasi affermazione a nome della Chiesa, dell'Istituto o Società, o a titolo personale, in quanto ciò potrebbe costituire un'anticipazione del giudizio sul merito dei fatti.

Unico soggetto passivo di questa fase è l'**indagato**, che inizialmente si trova all'oscuro della sua posizione (e tale potrebbe rimanere se si dimostrasse l'infondatezza

delle accuse) ma che in modalità diverse dovrà prima o poi essere coinvolto. Innanzitutto, verrà a conoscenza di un'indagine a suo carico se gli verranno applicate le misure cautelari stabilite nel can. 1722 come previsto dall'art. 10 §2 SST; od anche altri tipi di misure disciplinari o precetto penale stabilite dall'Ordinario.

Le misure cautelari previste dall' art. 10 §2 Norme/21 SST (*Vademecum*, 59-65) costituiscono un elenco tassativo, ossia si potrà scegliere unicamente una o più di esse. Ciò non toglie che l'Ordinario o il Gerarca possa imporre altre misure disciplinari, secondo i suoi poteri, che però, a stretto rigore di termini, non potranno essere definite "misure cautelari".

La misura cautelare non è una pena (le pene si impongono solo al termine di un processo penale), ma un atto amministrativo i cui fini sono descritti dai citati cann. 1722 L'aspetto non penale della misura deve essere ben chiarito all'interessato, per evitare che egli pensi di essere già stato giudicato o punito prima del tempo. Va inoltre sottolineato che le misure cautelari si devono revocare se viene meno la causa che le ha suggerite e cessano quando l'eventuale processo penale avrà termine. Inoltre, esse possono essere modificate (aggravandole o alleggerendole) se le circostanze lo richiedessero. Si raccomanda comunque particolare prudenza e discernimento nel giudicare il venir meno della causa che ha suggerito le misure; non si esclude, inoltre, che esse – una volta revocate – possano essere imposte di nuovo. Si rileva frequentemente che è ancora in uso l'antica terminologia di sospensione *a divinis* per indicare il divieto di esercizio del ministero imposto come misura cautelare a un chierico. È bene evitare questa denominazione, come anche quella di sospensione *ad cautelam*, perché nella vigente legislazione la sospensione è una pena e in questa fase non può ancora essere imposta. Correttamente la disposizione sarà denominata, per esempio, divieto o proibizione di esercizio del ministero.

È da evitare la scelta di operare semplicemente un trasferimento d'ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso.

Le misure cautelari si impongono mediante un precetto singolare legittimamente notificato (cfr. cann. 49 ss. e 1319).

Quando si decidesse di modificare o revocare le misure cautelari, bisognerà farlo con apposito decreto legittimamente notificato. Non sarà necessario farlo, invece, alla fine dell'eventuale processo, dato che in quel momento esse cessano in forza del diritto.

Come indicato dal *Vademecum* nn. 52-54: «Nella fase dell'indagine previa, un compito di particolare delicatezza che spetta all'Ordinario o al Gerarca è di decidere se e quando informare di essa l'accusato.

Per questo compito, non esiste un criterio uniforme, né vi sono esplicite disposizioni di Legge. Bisogna valutare l'insieme dei beni che sono in gioco: oltre alla protezione della buona fama delle persone interessate, c'è anche da tenere in conto, per esempio, il rischio di inquinamento dell'indagine previa, lo scandalo dei fedeli,

l'opportunità di raccogliere prima tutti gli elementi indiziali che potrebbero essere utili o necessari. Qualora si decidesse di ascoltare la persona segnalata, trattandosi di una fase precedente al giudizio non è obbligatorio provvedere a nominarle un avvocato d'ufficio. Se essa lo ritiene opportuno potrà tuttavia avvalersi dell'assistenza di un patrono da lei scelto. Alla persona segnalata non può essere imposto il giuramento.

Ovviamente, qualora la CDF decidesse di avvalersi del dettato dell'art. 26 di deferire direttamente alla decisione del Santo Padre in merito alla dimissione dallo stato clericale nei casi più gravi, occorre dare alla persona la facoltà di difendersi.

L'indagine previa si conclude con un decreto dell'Ordinario a norma del can. 1718.

can 1718:

§1. Qualora gli elementi raccolti sembrano bastare l'Ordinario decida:

1) **se si possa** avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla;

2) **se ciò**, atteso il can. 1341 **sia conveniente**;

3) **se si debba ricorrere al processo giudiziario, oppure**, a meno che la legge non lo vieti, **si debba procedere con decreto extragiudiziale**.

§2. L'Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui nel §1, ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente.

§3. Nell'emanare i decreti di cui nei §§1 e 2, **l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto**.

§4. **Prima di decidere** a norma del §1, l'Ordinario consideri se non sia conveniente, **per evitare giudizi inutili**, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto.

1.3. Possibilità dopo l'indagine previa:

Archiviazione

a) Innocenza dell'indagato (delitto non avvenuto oppure non compiuto dalla persona indagata). Mancanza di grave imputabilità.

b) ci sono indizi a carico dell'indagato ma essi si dimostrano insufficienti perché si possa procedere per via processuale. Anche in tale evenienza gli atti vanno archiviati **ma l'Ordinario può ammonire il soggetto prosciolto a norma del can. 1339 §1**

Can. 1339 - §1. L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto

c) Nel caso l'azione criminale sia estinta per prescrizione (can. 1362), il reo sia deceduto; il fatto non è più previsto come delitto (can. 1313); o ricorra una circostanza di non punibilità (can. 1323).

Il decreto di archiviazione potrebbe essere modificato e riaprire il caso qualora emergano nuovi elementi alla luce dei quali possa modificarsi il precedente giudizio. (ad esempio, si viene a conoscenza dell'autore del delitto prima ignoto o non attribuibile all'indiziato).

Nel caso di delitti riservati alla CDF **solo** la Congregazione può decidere l'archiviazione non l'Ordinario (art. 10 SST).

Prosecuzione dell'azione

Gli elementi raccolti sono tali da far ritenere giustificata l'instaurazione di un processo penale:

questo vuol dire soltanto che l'Ordinario è chiamato a valutare se concorrono i presupposti necessari per dar corso ad un'azione penale canonica.

Si tratta di un complesso apprezzamento di valore concernente le risultanze dell'indagine, nel quale l'Ordinario dovrà attentamente valutare la sufficienza dei dati acquisiti al fine di giudicare il promovimento del processo. Il materiale acquisito dev'essere giuridicamente idoneo a motivare la praticabilità del processo.

In questa scelta l'Ordinario può sentire il parere di due giudici e altri esperti in diritto. Ciò è rimesso alla sua libera valutazione. Sull'obbligatorietà dell'azione penale alla luce del nuovo can. 1341.

Sulla scelta della via da adottare giudiziale o amministrativa da sottolineare due aspetti

Il primo è che la scelta dell'Ordinario di avvalersi della procedura giudiziale o extragiudiziale segue la valutazione delle "giuste cause" che possono riguardare molteplici aspetti ben più ampi delle cosiddette "gravi cause". Pertanto, questa scelta è sostanzialmente non ricorribile.

Il secondo riguarda invece i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede dal momento che l'art. 10 del m.p. SST: «Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l'indagine previa, la renda nota alla CDF la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente». La CDF determina la procedura da adottare sentito l'Ordinario e anche contro il suo parere. La discrezionalità del can. 1718 §1, 3 è trasferita alla CDF.

Si rimanda più avanti la questione dei danni prevista dal can. 1718 §4

Il Processo Penale Giudiziale

Argomenti:

Il processo penale giudiziale nel CIC 1983; esercizio dell'azione; provvedimenti cautelari; imputato; citazione; diritto di difesa; Fase istruttoria e fase decisionale.

Testo base: C. Papale "Il processo penale canonico" pp. 114-152. Riferimenti normativi specifici del codice: Libro VII; Parte IV Il Processo penale; Capitolo II Lo svolgimento del processo, cann. 1721-1728.

Il processo penale giudiziale nel CIC 1983 Principi generali

1) I modelli "inquisitorio" ed "accusatorio". Caratteristiche "estreme"

a) **Inquisitorio:** intervento accusatorio *ex officio* del giudice; segretezza dell'istruttoria in rapporto all'imputato; forma scritta del procedimento e della difesa; la disparità di poteri tra il Giudice-accusatore e l'imputato; la piena libertà del giudice nella raccolta delle prove; la negazione del diritto dell'imputato di promuovere l'assunzione delle prove; la carcerazione preventiva del giudicabile; l'efficacia decisiva della confessione del reo; la predeterminazione del valore giudiziale delle prove.

b) **Accusatorio:** accusa proposta da persona diversa dal Giudice; la pubblicità di tutto il procedimento; la forma orale nello svolgimento del processo; la parità assoluta tra accusatore e imputato; l'allegazione delle prove da ambedue le parti in causa; l'esclusione del giudice nella raccolta delle prove; la libertà personale dell'accusato sino alla sentenza irrevocabile.

(G. ILLUMINATI, *Accusatorio ed inquisitorio (sistema)*, in *Enciclopedia giuridica*, I, 1988).

(J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, in *Stato e Chiese e pluralismo confessionale*, n.14 (2019) 1-62

(<https://www.statoechiere.it/contributi/giusto-processo-e-amministrativizzazione-della-procedura-penale-canonica>)

- Indipendenza del tribunale mediante la terzietà del Giudice rispetto alle parti. Conseguenze: can 1501 «Il giudice non può esaminare alcuna causa, se non gli venga presentata, a norma dei canoni, una domanda da chi ha interesse o dal promotore di giustizia». Cann. 1448-1449 obbligo di astensione. Stabilità del giudice. Problemi sia nei Tribunali locali che nel Tribunale della CDF. (art 12 §3 SST) «Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici».

- Conoscenza di tutte le prove che saranno addotte e possibilità di controbatterle e di presentarne di nuove. Can. 1559 e can. 1600 §2.

Esercizio dell'azione e sua prescrizione. Il promotore di giustizia

Can. 1721: «§1. Se l'Ordinario ha decretato doversi avviare un processo penale giudiziario, trasmetta gli atti dell'indagine al promotore di giustizia, il quale presenti al giudice il libello di accusa a norma dei cann. 1502 e 1504. §2. Avanti al tribunale superiore copre il ruolo di attore il promotore di giustizia costituito presso quel tribunale.

Il Libello introduttorio è una domanda che consta di 4 elementi, **due di tipo soggettivo**, parte attrice (Promotore di giustizia) e accusato (parte convenuta), e **due di tipo oggettivo**, *petitum* (oggetto della richiesta concernente l'irrogazione o la dichiarazione di una pena per un determinato delitto che si ritiene commesso dall'accusato; e *causa petendi* ossia l'indicazione del diritto che sta a fondamento della domanda del Promotore di giustizia e, almeno per sommi capi, la descrizione del fatto criminoso e l'offerta di elementi atti a provare quanto asserito.

Can. 1502: «Chi vuol convenire qualcuno deve presentare al giudice competente un libello in cui si proponga l'oggetto della controversia e si richieda il ministero del giudice».

Can. 1504: «Il libello con il quale s'introduce la lite deve:

- 1) esprimere avanti a quale giudice la causa viene introdotta, che cosa si chiede e da chi;
- 2) indicare su quale diritto si fonda l'attore, e almeno per sommi capi fatti e prove per dimostrare quanto è asserito;
- 3) essere sottoscritta dall'attore o dal suo procuratore, apponendovi giorno, mese e anno, nonché il luogo ove l'attore o il procuratore abitano o dissero di risiedere per ricevere gli atti;
- 4) indicare il domicilio o il quasi-domicilio del convenuto.

Una volta che l'Ordinario ha conferito l'incarico di esercitare l'azione, il Promotore di giustizia è tenuto a redigere il libello accusatorio e a presentarlo al giudice.

Non può valutare la fondatezza della *notitia criminis* giacché questo verrà fatto dal giudice.

Tuttavia, non è sempre obbligato a proseguire sino al suo termine l'esercizio dell'azione criminale dal momento che potrebbe rinunciare all'azione a norma del can. 1724.

Can. 1724: §1. In qualunque grado del giudizio il promotore di giustizia può rinunciare all'istanza, per mandato o con il consenso dell'Ordinario che ha deliberato l'avvio del processo. §2. Perché la rinuncia sia valida occorre che sia accettata dall'imputato, salvo questi non sia stato dichiarato assente dal giudizio.

Non vi sono indicati motivi che peraltro non possono essere quelli del can. 1726: «In qualunque grado e stadio del giudizio penale, se consta con evidenza che il delitto non fu commesso dall'imputato, il giudice lo deve dichiarare con sentenza ed assolvere l'imputato, anche se contemporaneamente consti l'estinzione dell'azione criminale.

Potrebbe risultare non punibile l'imputato; o che il delitto non si sia mai verificato (diverso dal can. 1726 che dice non fu commesso dall'imputato)

È la rinuncia all'istanza di cui al can. 1524 §3. Dal tenore del can. 1724 sembra che la rinuncia, anche su istanza dell'Ordinario non sia obbligatoria (*fieri potest*).

Sulla questione della prescrizione i cann. 1720 e 1726 toccano la questione. Non va comunque dimenticato che del caso di delitti riservati alla CDF i termini della prescrizione possono essere derogati (art. art. 8 §3 SST).

Provvedimenti cautelari e urgenti (can. 1722)

«L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale».

Non tutte queste misure possono riguardare tutti i fedeli, alcune solo i chierici.

Due situazioni differenti quanto alla loro durata: vanno revocati *cessante causa*; e vengono meno *cessante processu poenali*.

Data la diversità delle situazioni, si tratta di comprendere la causa di questi provvedimenti e quindi il venir meno del motivo. Ad esempio, allontanamento di chi terrorizza elettore od eletto, viene meno una volta che l'elezione sia terminata. O una testimonianza particolarmente difficile da ottenere.

Tuttavia, a volte sono presi in maniera generica e rischiano di durare per tutta la durata del processo oppure che il processo non prosegua visto che già si sono

ottenuti gli effetti con i provvedimenti cautelari. (da non dimenticare che nel caso dei delitti riservati alla CDF tali provvedimenti possono essere presi già durante l'indagine previa).

Si può ricorrere contro di essi. Dottrina divisa anche se maggioritariamente pensa di sì con ricorso in devolutivo non in sospensivo.

Argomenti:

da 4.3.3 a 4.3.6. Adempimenti del giudice; imputato; citazione; diritto di difesa; *litis contestatio*.

Testo base: C. Papale "Il processo penale canonico" pp. 126-137. Riferimenti normativi specifici del codice: Libro VII; Parte IV Il Processo penale; Capitolo II Lo svolgimento del processo, cann. 1721-1728.

4.3.3 Adempimenti del giudice.

Una volta presentato il libello accusatorio il giudice deve verificare la propria **competenza** e che il promotore di giustizia abbia la capacità legale di stare in giudizio (can. 1505 §1).

«§1. Il giudice unico o il presidente del tribunale collegiale, dopo aver constatato che la cosa è di sua competenza e che all'attore non manca la capacità legittima di stare in giudizio, deve al più presto con un suo decreto **ammettere** o **respingere** il libello».

L'ufficio del giudice penale può essere **monocratico** o **collegiale**. Il can. 1425 §1, 2° stabilisce infatti:

Can. 1425 - §1. **Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:** 2) le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la **pena della dimissione dallo stato clericale**; b) **per infliggere o dichiarare la scomunica**.

Nelle cause sui delitti riservati alla CDF Art. 12 §2 SST/21 non dice nulla se non che: «Presiede il Tribunale, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l'ufficio il Segretario della Congregazione», ma il precedente art 22 diceva: «Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici». **Non vi è mai giudice monocratico.**

Can. 1405: «§1. Il Romano Pontefice stesso ha il diritto esclusivo di giudicare nelle cause di cui al can. 1401: 3) i Legati della Sede Apostolica e nelle cause penali i Vescovi;

Can. 1406 §2: «Nelle cause di cui al can. 1405, l'incompetenza degli altri giudici è assoluta».

Secondo l'art. 1 §2 SST: «§ 2. Nei delitti di cui al § 1, per mandato del Romano Pontefice, la CDF ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 §3 CIC e 1061 CCEO.

Competenza del Tribunale: cann. 1408; 1409; e per le cause penali il 1412: «L'accusato nelle cause penali, benché assente, può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale del luogo ove il delitto fu commesso.

Si tratta di un foro proprio della materia processual-penalistica, generale e alternativo rispetto ai canoni sopra citati. (Nel m.p. *Vos estis lux mundi* la segnalazione del delitto va comunicata all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO). Ovviamente non si tratta del libello né del processo penale ma solo della segnalazione ma sottolinea come il luogo della commissione del delitto ha una sua importanza.

Con la presenza di tribunali concorrenti egualmente competenti si applica il can. 1415 sulla "prevenzione": «A motivo della prevenzione, quando due o più tribunali sono egualmente competenti, ha diritto di giudicare la causa quel tribunale che per primo citò legittimamente la parte convenuta».

Nel caso invece dei delitti riservati alla CDF, art 10 §2 SST: «Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l'indagine previa, la renda nota alla CDF la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente».

La CDF con il *Votum* dell'Ordinario non solo può decidere la procedura **ma anche quale debba essere il foro competente.**

Can. 1505 §2: «Il libello può essere respinto soltanto:

- 1) se il giudice o il tribunale sono incompetenti;
- 2) se consta senza dubbio che all'attore manca la capacità legittima di stare in giudizio;
- 3) se non sono state osservate le disposizioni del can. 1504, nn. 1-3;
- 4) **se è sicuramente manifesto dal libello stesso che la domanda manca di qualunque fondamento**, né potrà accadere che alcun fondamento venga fuori dal processo.

Il promotore di giustizia che ha ricevuto l'incarico, non **aveva** potere discrezionale sulla scelta fatta dall'Ordinario, ma in questo caso è il giudice che può intervenire respingendo il libello accusatorio se l'istanza appare chiaramente infondata e nel contempo sembra impossibile che durante il processo possa emergere un fondamento.

Al giudice è concesso di ritornare sul giudizio che l'Ordinario aveva espresso e gli è consentito di ribaltarlo rigettando il libello con un suo decreto.

Ciò non significa che possa modificare il giudizio dell'Ordinario circa la fondatezza della notizia di delitto sulla base di qualsiasi motivazione, essendo richiesta la manifesta **infondatezza della *petitio***, nonché che essa non possa acquisire solido fondamento nel corso del processo.

Se il libello è stato respinto dal giudice per vizi che posso essere eliminati il can. 1505 §3: «[...] l'attore può nuovamente esibire allo stesso giudice un altro libello correttamente redatto.

Invece contro la reiezione del libello il can. 1505 §4: «Contro la reiezione del libello, la parte (il promotore di giustizia) ha sempre diritto di interporre ricorso corredato di motivazioni, entro il tempo utile di dieci giorni o al tribunale d'appello o al collegio se il libello fu respinto dal presidente; la questione poi della reiezione deve essere definita con la massima celerità».

Il can. 1506 completa la questione per migliorare l'efficienza e la speditezza della giustizia: «Se il giudice **entro un mese dalla presentazione del libello** non ha emesso il decreto, con il quale ammette o respinge il libello a norma del can. 1505, la parte interessata può fare istanza perché il giudice adempia il suo compito; che se ciononostante il giudice taccia, trascorsi inutilmente dieci giorni dalla data dell'istanza, il libello si consideri ammesso».

4.3.4. L'imputato. La citazione a giudizio

Con l'ammissione del libello il giudice o il Presidente del collegio chiama in giudizio sia l'imputato che il promotore di giustizia per procedere alla "contestazione della lite" (can. 1507 §1).

Se le parti si sono di fatto presentate dinanzi all'organo giudicante per discutere la causa, la citazione non è necessaria ma il cancelliere è tenuto a mettere agli atti che le parti si sono presentate in giudizio (can. 1507 §3).

Cann. 1508-1511 concernenti la notifica della del decreto di citazione alle parti.

L'accusato che si rifiuti di ricevere il decreto di citazione si considera legittimamente citato (can. 1510). Se invece egli, pur ritualmente citato, non compare o non abbia motivato la sua assenza in modo adeguato o non abbia risposto secondo quanto indicato dal can. 1507 §1, il giudice lo dichiara assente dal giudizio, e dispone che la causa proceda fino alla sua naturale conclusione.

Se da un lato risulta **inaccettabile** che l'assenza volontaria dell'imputato comporti ritardi nello svolgimento del processo, al tempo stesso è **pur sempre garantita la difesa tecnica** all'imputato assente tramite la nomina di un difensore d'ufficio che lo rappresenta giudizialmente. E in ogni caso il can. 1592 stabilisce che: «§1. Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né scusò idoneamente la sua assenza, o non rispose a norma del can. 1507 §1 il giudice la dichiara assente dal giudizio e decida che la causa, osservato quanto è prescritto, proceda fino a sentenza definitiva e alla sua esecuzione. §2. Prima che si emani il decreto di cui nel §1, deve constare, anche a mezzo di una nuova citazione se è necessario, che la citazione legittimamente fatta pervenne in tempo utile alla parte convenuta».

Con la citazione a giudizio la persona che prima rivestiva la qualità di "indagato" diventa "imputato" o "accusato".

Il codice usa invece quasi esclusivamente la denominazione di *reus* (cann. 1723 §§1-2; 1724 §2; 1726; 1727) utilizzando *accusatus* solo nei cann. 1722 e 1725.

L'terminologia di "reo" che significa colpevole, è quindi in questo contesto impropria perché si anticipa, senza elementi, l'eventuale sentenza di condanna.

La qualifica di imputato è subordinata, nel diritto canonico, a certi requisiti:

a) dev'essere un essere umano, battezzato nella Chiesa cattolica o in essa accolto ex can. 11.

b) Non può essere una persona giuridica. Nel diritto canonico precodificiale si ammetteva una responsabilità penale di enti collettivi e delle corporazioni (conventi, capitoli, e congregazioni, università e città) a motivo dell'influenza del diritto germanico che non faceva distinzione fra l'*universitas* e le singole persone che ne erano i componenti, così i delitti compiuti da queste ultime si traducevano in illeciti penali della prima.

c) L'autore del delitto deve essere identificato. Non è ammissibile la formulazione di un'imputazione contro ignoti. **Nel caso di difetto di identificazione non può procedersi all'emanazione del decreto di citazione a giudizio**, che non si saprebbe a chi indirizzare, così che l'accusa non potrebbe formalizzarsi e il processo avere inizio.

Qualora l'identificazione della persona risulti erronea si può procedere a norma del can. 1724 (perenzione).

d) da ultimo occorre che l'imputato sia in vita. Se muore nella fase preprocessuale si archivia il caso.

Se avviene durante il processo si utilizza il can. 1724.

Se perde l'uso di ragione durante il processo o è debole di mente si deve provvedere alla nomina di un tutore o curatore can. 1478 §§ 1 e 4: «§1 I minori e coloro che non hanno l'uso di ragione, possono stare in giudizio soltanto tramite i loro genitori o i tutori o i curatori, salvo il disposto del §3. §4. Gli interdetti dall'amministrazione dei beni e gli infermi di mente possono stare in giudizio personalmente solo per rispondere dei propri delitti o per disposizione del giudice; per tutto il resto devono agire e rispondere per il tramite dei loro curatori.

4.3.5 Il diritto di difesa

Il can. 1723 prevede che il giudice, citando l'imputato, lo inviti a nominarsi un avvocato: «§1. Il giudice citando l'imputato deve invitarlo a costituirsi un avvocato a norma del can. 1481 §1 entro un termine da lui stesso stabilito. §2. Che se l'imputato non vi abbia provveduto, il giudice stesso prima della contestazione della lite nomini un avvocato, che rimarrà nell'incarico fin tanto che l'imputato non se ne sia costituito uno proprio».

Nel processo penale il diritto di difesa non è pensato né configurato solamente come un elemento per comprovare la verità dei fatti dedotti in giudizio, ma anche per verificare le condizioni psicologiche, morali, ecclesiali e le disposizioni della persona accusata in vista anche della eventuale determinazione della pena giusta che non solamente è misurata proporzionalmente alla gravità del delitto commesso (anche se questo è la base da cui partire) ma anche con altri elementi che possono emergere nel momento dell'esercizio del diritto di difesa. Infatti, il can. 1341 richiama le tre finalità della pena canonica, ossia la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l'emendamento del reo. Quindi la scelta della pena giusta, come frequentemente è indicato dal legislatore, si modula a seconda delle conseguenze del delitto e dell'atteggiamento del colpevole ricavabile anche da quanto emerso nell'esercizio del diritto di difesa.

Gli elementi essenziali per un adeguato esercizio del diritto di difesa dell'accusato sono: a) il diritto ad essere protetto da accuse apertamente calunniose; b) il diritto ad una difesa tecnica mediante un avvocato o procuratore; c) la possibilità di conoscere **tutte** le prove su cui si baserà il giudizio con la possibilità **reale** di controbatterle.

L'importanza fondamentale del diritto di difesa è espressa dal can. 1620 n. 7 che stabilisce: «La sentenza è viziata da nullità insanabile se: [...] all'una o all'altra parte si negò il diritto alla difesa». Anche quando nei casi di *delicta graviora* si ricorre all'art. 26 si afferma: «deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi di particolare gravità di cui agli artt. 2-6, quando consta manifestamente il compimento del delitto, **dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi**».

A differenza di altri ambiti del diritto canonico, affinché sia salvaguardata l'effettività della difesa dell'imputato nel processo penale, è necessario che essa venga svolta da un soggetto che sia in possesso di determinate cognizioni tecniche. Non è sufficiente la cosiddetta "autodifesa".

Così infatti afferma il can. 1481 §§1-2: «§1. La parte può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore; può tuttavia, oltre i casi stabiliti nei §§2 e 3, anche agire e rispondere personalmente, a meno che il giudice non abbia ritenuto necessaria l'assistenza di un procuratore o di un avvocato.

§2. Nel giudizio penale l'accusato **deve sempre avere un avvocato**, che si sia egli stesso costituito o assegnato a lui dal giudice.

Come affermato da Giovanni Paolo II in un discorso alla Rota Romana del 1989: «nel giudizio penale [...] non può mai mancare [...] la difesa tecnica, perché in un tal giudizio l'accusato deve sempre avere un avvocato».

Questa affermazione, nel corso degli anni ha avuto un'evoluzione che ha toccato pure la procedura extragiudiziale, dove la figura della difesa tecnica non è esclusa ma nemmeno tassativamente prevista dal can. 1720, e attualmente si sta cercando di portare ad un'equiparazione le norme sulla difesa tecnica nella procedura penale sia che essa si svolga per via giudiziale che per via extragiudiziale (ossia nei casi molto frequenti di processi per abuso di minori da parte di chierici in cui è obbligatorio art. 20 §7 SST).

Ci sono quindi **due figure di avvocato**: quello di fiducia e quello d'ufficio. L'avvocato di fiducia è la figura principale, difatti l'avvocato d'ufficio, nominato direttamente dal giudice, ha natura sussidiaria rispetto alla nomina di fiducia, in quanto vi si può ricorrere solo qualora l'imputato non abbia provveduto in tal senso o sia comunque rimasto sprovvisto di un difensore.

Il rapporto fiduciario tra imputato e avvocato fa sì che l'avvocato possa rimettere il mandato, essere revocato dall'imputato ecc. (can. 1486 §1). Sulle caratteristiche dell'avvocato cann. 1482-1484.

Per quanto riguarda gli avvocati nelle cause riguardanti i delitti riservati alla CDF, art. 13 SST stabiliva che: «Funge da Avvocato e Procuratore un **sacerdote**,

provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio». Con il Rescritto 3 dicembre 2019: «Funge da Avvocato e Procuratore un **fedele**, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio», ripreso ora dall'art. 13, 3°: «**In tutti i tribunali** per le cause di cui alle presenti Norme, possono adempiere la funzione di: Avvocato e Procuratore fedeli provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, che vengono ammessi dal Presidente del Collegio».

Il nuovo art. 13 SST/21 stabilisce Norme vevoli per tutti i tribunali. La CDF può dispensare in casi particolari dal requisito del sacerdozio secondo l'art. 14.

Tra le caratteristiche precedentemente ricordate come essenziali per l'esercizio del diritto di difesa troviamo c) la possibilità di conoscere **tutte** le prove su cui si baserà il giudizio con la possibilità **reale** di controbatterle.

In questo senso è molto importante la disposizione di cui al can. 1598: «§1. Acquisite le prove, il giudice **con decreto** deve permettere alle parti e ai loro avvocati, **sotto pena di nullità**, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo chiedano si può anche dare copia degli atti; **ma nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi**, può decidere, **garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa**, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno.

§2. Per completare le prove le parti possono presentarne altre al giudice; acquisite le quali, se necessario a parere del giudice, avrà nuovamente luogo il decreto di cui al §1.

Mancata comparizione del difensore in aula. Se ricorre legittimo impedimento l'udienza può essere spostata ad altra data, se vi sono più avvocati di fiducia designati dall'imputato, potrebbe partecipare anche uno solo di quelli designati. In ogni caso manca una disposizione normativa in merito.

4.3.6. La contestatio litis

Altro momento processuale importante è la “contestazione della lite” che, secondo il can. 1513: «§1. Si ha [...] quando con un decreto del giudice **si definiscono i termini della controversia**, desunti dalle richieste e dalle risposte delle parti.

§2. Le richieste e le risposte delle parti, oltre che nel libello introduttorio della lite, possono essere espresse o nella risposta alla citazione o in dichiarazioni fatte a voce avanti al giudice; ma nelle cause più difficili le parti devono essere convocate dal giudice **per concordare il dubbio o i dubbi, a cui si dovrà rispondere nella sentenza**.

§3. Il decreto del giudice deve essere notificato alle parti, le quali, salvo che non si siano già dichiarate consenzienti, possono ricorrere entro dieci giorni al giudice

perché sia mutato; la questione deve poi essere definita con decreto del giudice stesso con la massima celerità».

Tutto il processo si svolgerà su quell'oggetto della controversia e nei termini fissati dal decreto del giudice.

Prima della *litis contestatio* va proposta l'eccezione di cosa giudicata (can. 1462 §1). È un'eccezione perentoria che farebbe cessare l'azione.

Di per sé la eventuale confessione dell'imputato non è sufficiente a definire il processo con l'emanazione di una conseguente sentenza secondo quanto stabilito dal can. 1536 «§1. La confessione giudiziale di una parte, se si tratta di qualche affare privato e non è in causa il bene pubblico, libera le altre parti **dall'onere della prova**.

§2. **Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo».**

Il can. 1514 stabilisce che una volta fissati i termini della controversia possono essere validamente modificati per una grave causa su istanza di parte.

Il can. 1516 dispone che una fissata la contestazione della lite il giudice stabilisce un congruo spazio di tempo per proporre e completare le prove. Dando così inizio alla cosiddetta fase istruttoria.

Argomenti:

da 4.3.7 a 4.3.10

Litis contestatio; la fase istruttoria, la pubblicazione degli atti e la conclusione della causa; la discussione della causa; la fase decisionale.

Testo base: C. Papale "Il processo penale canonico" pp. 137-152. Riferimenti normativi specifici del codice: Libro VII; Parte IV Il Processo penale; Capitolo II Lo svolgimento del processo, cann. 1721-1728.

4.3.7. La fase istruttoria

La fase istruttoria è quel momento processuale in cui vengono acquisite e valutate le prove. Viene interrogato l'imputato, vengono ascoltati i testimoni, il promotore di giustizia ha il compito di fornire tutte le prove che sono in suo possesso.

Momento particolarmente importante, anche nel quadro dell'esercizio del diritto di difesa, è il cosiddetto **interrogatorio dell'imputato**. L'imputato, infatti, conoscendo la verità dello svolgimento dei fatti, dia che sia innocente che colpevole, è una fonte di informazione privilegiata.

Allo stesso tempo, come indica il can. 1728 §2: «L'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento». Ciò significa che egli potrà non dire tutta la verità, e controbattere le accuse mossegli dal promotore di giustizia.

Ciò significa che **sull'interesse volto ad accertare la verità dei fatti, prevale quello del rispetto della persona dell'accusato** e della non coercibilità della sua volontà.

Questo ha rappresentato un processo di conquista di civiltà giuridica laddove sia nella Chiesa che nella comunità politica veniva utilizzato lo strumento della tortura per estorcere delle confessioni di colpevolezza.

Applicando non solo all'interrogatorio dei testimoni ma anche dell'imputato (cfr. can. 1534) il can. 1564 stabilisce: «Le domande siano brevi, appropriate all'intelligenza di colui che deve essere interrogato, non includano più elementi insieme, non siano cavillose, non siano subdole, non suggeriscano la risposta, escludano qualunque offesa e riguardino la causa di cui si tratta».

Anche il can. 1561 affida al solo giudice il compito di rivolgere domande all'interrogato; promotore di giustizia e avvocati che desiderano fare domande le debbono rivolgere al giudice perché questi e rivolga all'interrogato. Tuttavia, **spesso nella prassi penale** laddove si instaura un clima di collaborazione tra le parti, sia il promotore di giustizia che l'avvocato possono rivolgersi direttamente agli interrogati, anzi il giudice, prima di concludere l'interrogatorio chiede loro se hanno domande da fare.

Il giudice ha ampia libertà di porre le domande che ritiene opportune ma può avvalersi anche di quanto preparato dal promotore di giustizia o dall'avvocato ai sensi del can 1533.

Da ultimo ricordare ancora il can. 1536: «§2. **Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale** e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, **possono aver forza probante**, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, **ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo**».

Un altro momento importante è **l'esame dei testimoni**. Il testimone è una persona estranea alla controversia, che è a conoscenza dei fatti di causa e che quindi può apportare un contributo per la sua soluzione.

Il CIC dedica, anche per la lunga tradizione in tal senso, dal momento che buona parte del materiale probatorio generalmente proviene dalle testimonianze, ben 27 canoni alla prova testimoniale (1546-1573).

Un primo punto che risulta rilevante nel processo penale è quello concernente chi possa essere testimone. Il can. 1550 «§1. Non siano ammessi a fare da teste **i minori al di sotto dei quattordici anni** e i deboli di mente; potranno tuttavia essere uditi per decreto del giudice, con il quale se ne dichiari l'opportunità. §2. **Si reputano incapaci:** 1) le parti in causa o coloro che compaiono in giudizio a loro nome, il giudice o i suoi assistenti, l'avvocato e gli altri che assistono o abbiano assistito le parti nella stessa causa; 2) **I sacerdoti** per quanto concerne tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale, **anche se il penitente ne richieda la manifestazione**; anzi, tutto ciò **che da chiunque ed in qualunque modo fu udito in occasione della confessione** non può essere recepito neppure come indizio di verità.

Nel caso di delitto di abuso di minori, a parte la questione della *notitia criminis* e dell'ascolto e accoglienza di un minore e dei suoi famigliari, se può risultare necessario al fine di circoscrivere i fatti delittuosi, può essere opportuno ascoltare testimoni o vittime minori anche dei quattordici anni. In questo caso la loro audizione, a parte il giudizio di opportunità decretato dal giudice, va effettuata in modo protetto.

Ad esempio, le *Linee Guida della Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana Superiori Maggiori* al punto 6.9. stabiliscono che: «In particolare, la formale assunzione della testimonianza del minore deve avvenire solo se determinante per l'accertamento del fatto e previo consenso scritto dei genitori o dei tutori legali. Nel caso, si proceda in un ambiente protetto e riservato, in perfetta osservanza delle metodologie e dei criteri di ascolto della presunta vittima di abuso sessuale, alla presenza di un professionista in possesso di competenze specifiche, relative alle condizioni psicologiche, cognitive ed emotive del soggetto debole. Il minore può sempre farsi assistere e supportare dai genitori o dal tutore legale o da altro soggetto di fiducia da lui stesso indicato. Anche in tale fase è prioritario il benessere del minore».

Da sottolineare che **qualunque contenuto appreso nella confessione sacramentale**, anche totalmente estraneo al sigillo sacramentale, ossia senza alcun riferimento a peccati, **non può mai essere utilizzato** nemmeno come indizio di verità. Quindi qualcosa ascoltato perché il penitente parlava ad alta voce ed è stato sentito da varie persone ecc. La casistica può essere molto variegata ma in ogni caso **la confessione e tutto il suo contenuto sono protetti sempre in modo assoluto**.

La prova per testimoni, ai sensi del can. 1552, va fatta indicando il nome e il domicilio, e soprattutto «i punti degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio dei testi», in mancanza dei quali la domanda deve ritenersi abbandonata.

Ciò è giustificato dal fatto che il giudice è chiamato a valutare, in sede di ammissione del mezzo di prova, la sua rilevanza ai fini della decisione finale; evitando in particolare audizioni inutili e fuorvianti.

Il can. 1553 regola anche la facoltà del giudice di limitare un numero troppo grande di testi.

Due ipotesi differenti ma collegate sono quelle indicate dai can. 1551 e 1555 relative all'ammissione dei testi. **Nella prima** (can. 1551) vi è la possibilità per la "parte avversa" di chiedere l'interrogatorio di un teste che l'altra parte ha fatto venire in giudizio, rinunciando poi alla sua escussione. Questa disposizione evidenzia che l'escussione di un teste è una sorta di diritto alla "prova" in favore **di tutti gli attori** del processo non solo di una parte. **Nella seconda** indicata dal can. 1555, invece, ciascuna parte può chiedere, per giusto motivo, che venga escluso un teste anche se citato dalla controparte, prima della sua escussione. Qui ci si riferisce alle "condizioni" per essere teste (infatti viene richiamato il can. 1550).

Quanto all'esame dei testimoni, il can. 1562 dispone che: «§1. Il giudice ricordi al teste il grave obbligo di dire tutta e sola la verità. §2. Il giudice faccia giurare il teste secondo il can. 1532; che se il teste si rifiuti di prestarlo, lo ascolti senza che abbia giurato».

Si tratta del richiamo al motivo e alla giustificazione dell'esame dei testimoni, ossia che apportino un contributo alla **verità dei fatti e della responsabilità** delle persone implicate. Può sorprendere il paragrafo 2 che da un lato rispetta la libertà di coscienza del teste, senza però dare alcuna indicazione sul peso e il valore di una deposizione resa rifiutandosi di giurare.

Al fine di garantire la genuinità delle deposizioni testimoniali in ordine alla loro finalità probatoria vi sono una serie di disposizioni dirette a questo scopo: **can. 1559** relativo alla non presenza delle parti (ma non dei loro avvocati e procuratori) all'esame dei testimoni; il **can. 1565** sulla non comunicazione previa delle domande ai testi; il **can. 1566** sulla testimonianza orale, senza leggere; il **can. 1567** sull'immediatezza della risposta del teste.

Al termine dell'interrogatorio vi sono gli adempimenti svolti dal notaio e indicati nei cann. 1568-1569 relativi alla redazione e sottoscrizione dell'atto da parte del giudice, delle parti e del notaio.

Quanto alla valutazione e forza probante delle testimonianze il can. 1572 stabilisce che: « Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, lettere testimoniali, prenda in considerazione: 1) quale sia la condizione e l'onestà della persona; 2) se la testimonianza è fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo udito da altri; 3) se il teste sia costante e fermamente coerente

con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso; 4) se abbia contestimoni su quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova.

Prova peritale e prova documentale

Secondo quanto indicato dal can. 1574: «Ci si deve servire dell'opera dei periti, ogniqualvolta, secondo il disposto del diritto o del giudice è necessario il loro esame e il voto, fondato sulle regole della tecnica e della scienza, per provare qualche fatto o per riconoscere la vera natura di una cosa».

Se nel diritto processuale matrimoniale è usuale fare ricorso ai periti, molto meno lo è nel diritto penale canonico, anche se sempre di più si sta affermando questa pratica, soprattutto dei riguardi di alcuni delitti, ad esempio la pedopornografia online (perizie informatiche per stabilire la provenienza e l'effettiva acquisizione del materiale incriminato); anche nel campo degli abusi sui minori qualora si tratti di stabilire se l'autore del fatto delittuoso fosse affetto da malattie psicosessuali che ne abbiano limitato l'imputabilità; oppure nel campo di delitti di tipo economico (ad esempio uso illecito di somme di denaro o altro) che richiedano l'intervento di tecnici in grado di risalire o ricostruire operazioni economiche sospette.

Il Codice prevede in certo senso **due tipologie di periti**, quello regolato dai cann1575-1580 che sono i **periti nominati dal giudice** o **periti d'ufficio** e che svolgono la loro funzione come collaboratori del tribunale, quindi prestano giuramento secondo il can. 1454 di adempiere fedelmente e convenientemente l'incarico; e i **periti privati** o designati dalle parti (can. 1581) che devono essere approvati dal giudice e, una volta ammessi, possono esaminare gli atti di causa e sempre presentare una relazione.

Pur essendo **periti di parte** ciò non impedisce che le giuste argomentazioni da loro presentate non possano essere adeguatamente considerate dal giudice in ordine al proprio convincimento sui fatti di causa. Il can. 1579 mostra che il giudice non è vincolato alle conclusioni dei periti: egli è il *peritus peritorum*.

Per quanto riguarda la prova documentale il can. 1539 stabilisce che: «In ogni genere di giudizio è ammessa la prova mediante documenti sia pubblici sia privati».

Elemento di rilievo è la natura e conseguentemente la forza probante dei documenti disciplinata dai cann. 1540 e 1541. In particolare, il concetto di pubblica fede dei documenti pubblici. Fare pubblica fede significa che la forza probatoria del documento, se non sussistono argomenti contrari ed evidenti, è tale che prova da solo quanto in esso è affermato "direttamente" e "principalmente" senza necessità di ricorrere ad altri elementi o indizi.

Per il valore probatorio del documento privato il can. 1542 che rimanda ai canoni sulla confessione extragiudiziale e sulla dichiarazione delle parti (cann. 1536 §2 e 1537)

4.3.8. Pubblicazione degli atti e conclusione della causa

Can. 1598: «§1. Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere alle parti e ai loro avvocati, **sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti** presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo chiedano si può anche dare copia degli atti; **ma nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno.** §2. Per completare le prove le parti possono presentarne altre al giudice; acquisite le quali, se necessario a parere del giudice, avrà nuovamente luogo il decreto di cui al §1.

Anche successivamente alla pubblicazione degli atti, le parti mantengono integro il loro diritto alla prova, potendo presentarne di nuove al giudice il quale, una volta giudicatele rilevanti e ammissibili, le deve acquisire.

Terminato tutto ciò che concerne la produzione delle prove si ha la **conclusione della causa** (can. 1599). Essa si verifica quando le parti dichiarano che non hanno altro da addurre, o è scaduto il termine utile fissato dal giudice per proporre le prove, o il giudice dichiara che la causa è sufficientemente istruita. Il can. 1527 §2 che: «Se una parte fa istanza perché una prova rifiutata dal giudice venga ammessa, il giudice definisca la cosa con la massima celerità» ciò può accadere quando il giudice ritenga che la causa sia sufficientemente istruita.

Il can. 1600 consente poi al solo giudice di convocare gli stessi o altri testimoni oppure di disporre nuove prove in precedenza non richieste secondo le condizioni indicate dal canone stesso.

Poiché le cause penali attengono al **bene pubblico** esse si riducono alla n. 2 e alla n. 3. Si tratta di un potere di integrazione d'ufficio delle prove. Nel **primo caso** (n.2), ad esempio il materiale probatorio non è idoneo a produrre una decisione finale rimanendo in una situazione di incertezza probatoria. Questo potere di integrazione delle prove va fatto solo udite le parti e purché vi sia una ragione grave e venga rimosso qualsiasi pericolo di frode o di subornazione.

Diverso è il **secondo caso** (n. 3) quando l'utilizzazione del potere di integrazione probatoria che spetta al giudice viene esercitata sulla base del fatto che la non ammissione di una nuova prova potrebbe causare una sentenza ingiusta per i motivi indicati dal can. 1645 §2, nn.1-3: «1) la sentenza si appoggia talmente a prove successivamente trovate false, che senza di esse la parte dispositiva della sentenza non regga; 2) furono in seguito scoperti documenti che dimostrano senza incertezza fatti nuovi e che esigono una decisione contraria; 3) la sentenza fu emessa per dolo di una parte e a danno dell'altra. Sono casi in cui può essere esperita la *restitutio in integrum*.

Il can. 1600 §2 riguarda invece la produzione di documenti che senza colpa dell'interessato non erano stati prodotti in precedenza.

4.3.9. Discussione della causa

Come indicato dal can. 1601, il giudice stabilisce un termine adeguato per la presentazione delle difese e osservazioni che vanno redatte per iscritto a meno che il giudice, d'accordo con le parti, reputi sufficiente il dibattimento durante la seduta del tribunale (can. 1602 §1).

Avvenuto lo scambio delle difese e delle osservazioni, le parti possono presentare delle repliche entro un breve termine (can. 1603). Questo diritto si può esercitare una sola volta a meno che il giudice, per causa grave, lo conceda un'altra volta.

A questo punto va richiamata **una norma specifica del processo penale: il can. 1725**. Infatti, tale canone stabilisce che durante la discussione della causa, sia essa fatta per iscritto che oralmente, **l'imputato ha sempre il diritto di scrivere o parlare per ultimo**. Questa norma, ispirata al *favor rei* e alla tutela dell'esercizio del diritto di difesa, deroga il can. 1603 §3 che invece dispone che siano il promotore di giustizia e il difensore del vincolo ad avere il diritto di replica finale.

La fase della discussione della causa potrebbe anche essere priva delle difese e osservazioni se le parti non lo abbiano fatto in tempo utile o si rimettano alla scienza e coscienza del giudice (can. 1606).

4.3.10. La fase decisionale

Can. 1608 - §1. Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice **la certezza morale** su quanto deve decidere con essa.

§2. Il giudice deve attingere questa certezza **dagli atti e da quanto è stato dimostrato**.

§3. Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge su l'efficacia di talune prove.

§4. Il giudice che non abbia potuto conseguire quella certezza, sentenzi che non consta del diritto dell'attore e prosciogla il convenuto, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del diritto, nel qual caso si deve pronunciare a favore della medesima.

Il processo penale si conclude con l'emanazione della sentenza. Il can. 1608 richiama **due regole** fondamentali al riguardo: innanzitutto il giudice deve raggiungere la **certezza morale**. La certezza morale si distingue tradizionalmente dalla "certezza assoluta" che ricorre quando è escluso qualsiasi tipo di dubbio in ordine ai fatti da giudicare; e anche dalla "quasi-certezza" che non esclude invece qualsiasi ragionevole dubbio lasciando quindi aperta la possibilità di commettere un errore nel giudicare. La "certezza morale" esclude qualsiasi ragionevole dubbio e in questo senso si distingue sia da quella assoluta che dalla quasi-certezza.

In secondo luogo, tale certezza deve desumersi *ex actis et probatis*, ed è quindi fatto divieto al giudice di utilizzare ai fini della decisione finale prove diverse da quelle legittimamente acquisite durante il processo. Ciò infatti andrebbe contro il principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Su questa base vi è il principio del **libero convincimento**, secondo coscienza, a meno che la legge stessa non regoli previamente l'efficacia probatoria di alcune di esse o nel caso delle presunzioni legali (can. 1585).

La sentenza può essere di **condanna** o di **assoluzione**. La prima si ha quando il giudice raggiunge la certezza morale circa la responsabilità penale dell'imputato in ordine al fatto addebitatogli. Ossia deve constare l'elemento oggettivo del fatto delittuoso; l'imputabilità (dolo o colpa) del soggetto che lo ha compiuto e l'assenza di cause esimenti della punibilità.

La seconda si ha innanzitutto quando si raggiunga la certezza morale che il fatto non costituisce delitto; che non vi sia stata imputabilità; che il soggetto non l'abbia compiuto e possa anche rimanere ignoto l'autore. Peraltro, il giudice che non abbia conseguito la certezza morale circa la colpevolezza dell'imputato deve assolverlo (can. 1608 §4).

Un caso particolare di assoluzione penale è indicato dal can. 1726: «In qualunque grado e stadio del giudizio penale, **se consta con evidenza** che il delitto non fu commesso dall'imputato, il giudice lo deve dichiarare con sentenza ed assolvere l'imputato, anche se contemporaneamente consti l'estinzione dell'azione criminale». È un'applicazione del *favor innocentiae* che prevale anche sull'estinzione dell'azione criminale.

Argomenti:

da 4.3.11 a 4.3.13 e Capitolo 5

L'appello; il giudicato; la *nova causa propositio* e la *restitutio in integrum*; l'esecuzione della sentenza.

Testo base: C. Papale “Il processo penale canonico” pp. 153-169. Riferimenti normativi specifici del codice: Libro VII; Parte IV Il Processo penale; Capitolo II Lo svolgimento del processo, cann. 1721-1728.

4.3.11. L'appello

È regolato dai cann. 1628-1640. In particolare, il can. 1630 stabilisce il termine perentorio di 15 giorni utili dalla pubblicazione della sentenza. Dev'essere poi proseguito avanti al giudice al quale viene presentato entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633) a meno che il giudice che ha emesso la sentenza abbia stabilito un tempo più lungo.

L'appello produce l'effetto *devolutivo* e quello *sospensivo* (can. 1638). Il can. 1636 dispone che l'appellante può rinunciare all'appello e questa rinuncia ha gli stessi effetti della perenzione ai sensi del can. 1525.

Particolarità dell'appello di una causa penale. Il can. 1727 stabilisce che: «§1. L'imputato può interporre appello, anche se la sentenza lo ha prosciolto solo perché la pena era facoltativa o il giudice fece uso dei poteri di cui nei cann. 1344 e 1345.

§2. Il promotore di giustizia può appellare ogniqualvolta giudichi che non si sia sufficientemente provveduto a riparare lo scandalo o a reintegrare la giustizia.

Base dell'impugnazione della sentenza è avervi interesse. Nel caso dell'imputato questo interesse sussiste qualora si senta danneggiato dal provvedimento giudiziale e voglia ottenere una riforma della stessa. Ciò è pacifico nella sentenza di condanna ma non in quella assolutoria.

Il can. 1727 fa riferimento al proscioglimento in base ai cann. 1344 e 1345. In questi casi c'è il riconoscimento della colpevolezza dell'imputato ma la pena non è stata applicata, o perché era facoltativa (can. 1343) o facendo uso delle facoltà contenute nei cann. 1344-1345. In questi casi il reo è considerato colpevole e quindi a tutela del suo buon nome gli viene riconosciuto espressamente il diritto di proporre l'impugnazione.

Non si dà invece impugnazione contro il decreto di rinuncia all'istanza a norma del can. 1724 **dal momento che è stata data con l'accettazione dell'imputato**. L'interesse del promotore di giustizia ad appellare si ha qualora ritenga che non si sia sufficientemente provveduto a riparare lo scandalo o a reintegrare la giustizia. Si è posto il problema della doverosità o meno di appellare da parte del promotore di giustizia che è posto a tutela del bene pubblico. Il testo del canone indica **una possibilità non un obbligo** e sembra che, in accordo con il can. 1341, sussista un vero obbligo morale anche se non giuridicamente espresso.

Un'altra questione riguarda un'eccezione che nell'ordinamento canonico ricorre rispetto a molti ordinamenti statali, ossia la possibilità di una *reformatio in peius* anche se l'appello è proposto dall'imputato.

Can. 1639 su una nuova *causa petendi* (can. 1683). Nel processo penale è possibile solo per i delitti riservati alla CDF (art.17 SST).

4.3.12. Il giudicato.

L'istituto del giudicato è regolato dai cann. 1641-1643. È in relazione con l'esecuzione della sentenza in quanto provvedimento caratterizzato da particolare stabilità.

La *res iudicata* produce l'effetto costitutivo e uno preclusivo sia per ottenere l'esecuzione della sentenza che per impedire la reintroduzione della medesima causa. (can. 1642 §2). Che nelle cause penali si esprime del principio del *ne bis in idem*.

Medesima causa ossia stesso fatto delittuoso (in tutti i suoi elementi costitutivi) nesso di causalità ed evento.

Can. 1641: «Fermo restando il disposto del can. 1643, la cosa passa in giudicato:

- 1) se tra le medesime parti ci furono due sentenze conformi sulla stessa *causa petendi* e per lo stesso motivo;
- 2) se l'appello contro la sentenza non fu interposto entro il tempo utile;
- 3) se in grado di appello l'istanza andò perentoria o si rinunciò ad essa;
- 4) se fu emessa una sentenza definitiva contro la quale non è dato appello a norma del can. 1629

Can. 1643 - Le cause sullo stato delle persone, non escluse le cause per la separazione dei coniugi, non passano mai in giudicato.

Anche se verrà visto più avanti, **nel caso di delitti riservati alla CDF** l'art 18 (SST) **deroga** il can. 1641, 1 ossia non c'è bisogno di una doppia sentenza conforme. Negli altri casi penali invece sì.

Una questione dibattuta in dottrina ma che ormai pare risolta a livello anche giurisprudenziale riguarda se la sentenza penale (in particolare la dimissione dallo stato clericale) passi o no in giudicato. La risposta a tale quesito comporterebbe diversa risposta ai rimedi attivabili: *nova causa propositio* o *restitutio in integrum*.

Il punto dottrinale è il seguente: stato delle persone è solo quello ontologico-sacramentale oppure anche diritti e obblighi propri di ogni stato nella Chiesa?

Se la risposta fosse la prima (solo ontologico-sacramentale) perché il can. 1643 include la separazione dei coniugi in cui il vincolo è sicuramente valido? Passerebbero

comunque in giudicato (a norma dei cann. 1728 §1 e 1731) le sentenze assolutorie in una causa che comportasse la dimissione dallo stato clericale.

Tuttavia, sia il can. 1731 che i cann. 1362 e 1363, sia l'art 28 SST disciplinano questo istituto senza in alcun modo escludere la dimissione dallo stato clericale. Semmai è l'inciso del can. 1643 che aggiunge un'eccezione altrimenti non inclusa.

Quindi contro la sentenza passata ingiudicato esiste solo il rimedio della *restitutio in integrum* a norma del can. 1645: «§1. Contro una sentenza che sia passata in giudicato, purché consti palesemente della sua ingiustizia, si dà la *restitutio in integrum*.

§2. Non si ritiene che consti palesemente l'ingiustizia, se non quando:

- 1) la sentenza si appoggia talmente a prove successivamente trovate false, che senza di esse la parte dispositiva della sentenza non regga;
- 2) furono in seguito scoperti documenti che dimostrano senza incertezza fatti nuovi e che esigono una decisione contraria;
- 3) la sentenza fu emessa per dolo di una parte e a danno dell'altra;
- 4) fu evidentemente trascurato il disposto di una legge che non sia semplicemente procedurale;
- 5) la sentenza va contro una precedente decisione passata in giudicato».

A norma del can. 1647 ha effetto sospensivo tranne che sia fatto per fini dilatori. Concessa la *restitutio* il giudice deve pronunciarsi sul merito della causa (can. 1648).

4.3.13. Esecuzione della sentenza

È regolata dal can. 1650. Nel caso del processo penale vanno notati soprattutto due aspetti: il primo riguarda quanto stabilito dal can. 1650 §2 concernente l'esecuzione provvisoria della sentenza non ancora passata in giudicato, da parte del giudice d'appello. Tuttavia, il can. 1353 stabilisce che l'appello ha **sempre** effetto sospensivo ed è prevalente sulla norma del can. 1650 §2.

In secondo luogo, va tenuta presente la questione non solo della prescrizione dell'azione criminale (can. 1362) ma anche quella dell'azione penale (can. 1363). Come indicato nel can. 1651 non può aver luogo all'esecuzione se non è stato emesso il decreto di esecuzione che, nel caso sia edito separatamente, deve essere fatto entro i termini prescrizionali del can. 1363.

Per i soggetti incaricati dell'esecuzione della sentenza e del suo svolgimento cfr. can. 1653 e 1654. Le sentenze emanate dalla CDF stabiliscono le modalità dell'esecuzione e i soggetti destinatari.

Argomenti:

Capitolo 5 e capitolo 3

L'azione per il risarcimento dei danni; il processo amministrativo.

Testo base: C. Papale "Il processo penale canonico" pp. 171-183; 75-105. Riferimenti normativi specifici del codice: Libro VII; Parte IV Il Processo penale; Capitolo III L'azione per la riparazione dei danni, cann. 1729-1731; can 1720; 1732-1739.

L'obbligazione di risarcire i danni: can. 128

«Chiunque **illegittimamente** con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato».

È una disposizione di carattere generale, che non specifica la tipologia di danno arrecato.

Richiede una condotta "illegittima" ossia contro il diritto ed anche "responsabile" nel senso che il soggetto non deve essere costretto da violenza irresistibile (can. 125 §1). L'atto posto per timore grave è invece valido e può essergli attribuito salvo diversa disposizione di legge (ad esempio il matrimonio).

L'atto deve essere connesso al danno arrecato (nesso di causalità). Il can. 128 richiede dolo o colpa ossia compiuto deliberatamente o con omissione della debita diligenza (tuttavia **questo non significa che sia un fatto penale**). Significa soltanto l'esclusione della responsabilità oggettiva nel diritto canonico.

Il risarcimento del danno è quindi di carattere sanzionatorio (anche se non di carattere penale) a carico del soggetto agente che ha causato il danno.

Si crea un'obbligazione per danni. Il danno dev'essere causato ad altri non a se stesso. Come detto il danno può essere di diversa natura: patrimoniale, morale od altro.

L'azione per la riparazione dei danni e il processo penale: il can. 1718 §4

Il can. 1718 §1 prevede che l'Ordinario debba decidere il da farsi tenuto conto del can. 1341. Ma il §4 del can. 1718 stabilisce che: «§4. Prima di decidere a norma del §1, l'Ordinario consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto».

Il can. 1446 è un principio generale diretto ad evitare le liti nel popolo di Dio affinché siano risolte in modo pacifico. (si veda anche i cann. 1676; 1695; 1733).

È un provvedimento successivo alla conclusione dell'indagine e precedente all'inizio del processo stesso.

Spetta all'Ordinario o all'investigatore che sono a conoscenza dei fatti. Ma questo potere è loro riconosciuto solo nel caso in cui le parti siano consenzienti. È una sorta di giudizio arbitrale che riguarda però solo quest'aspetto e non preclude l'esercizio dell'azione criminale e quindi lo svolgimento del processo penale.

La parte lesa

Can. 1729 §1 stabilisce che «la parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un'azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto...»

La **parte lesa** è identificabile nel soggetto che ha subito un danno in conseguenza della perpetrazione dell'illecito penale. Non necessariamente però è la cosiddetta “persona offesa dal delitto”.

Non si parla nemmeno di persona né di soggetto ma solo di parte. Potrebbe certamente essere una persona giuridica danneggiata ad esempio da un delitto di tipo economico.

Sempre il can. **1729 §1** indica che l'azione può essere esercitata a norma del can. 1596. Si possono percorrere due vie: proporre l'azione in modo autonomo come azione contenziosa contro il reo oppure inserirla nell'azione penale. In ogni caso sono **due azioni diverse**.

Il can. 1596 §1 prospetta l'intervento di un terzo nella causa: «come parte a difendere il proprio diritto...». Intervenendo in giudizio il danneggiato introduce una nuova causa (relativa ai danni) nella causa già pendente (sulla responsabilità penale dell'imputato). Sono cause connesse ma indipendenti.

Il can. 1596 §2 dispone che il libello dev'essere presentato al giudice prima della fase della **conclusione** della causa.

La parte lesa diventa parte del giudizio e può prendere visione degli atti del processo che ancora non conosce.

Il can. 1596 dice fino a quale “**stato**” del processo è possibile intervenire (prima della conclusione della causa) **ma non fino a quale grado**. Il can. **1729 §2** dispone in merito che sia il **primo grado**: se vuol far valere il proprio diritto al risarcimento in seno al processo penale, la parte lesa deve obbligatoriamente intervenire entro la fase della **conclusione della causa** (can. 1596 §2) nel corso del **giudizio di primo grado** (can. 1729 §2).

Da notare, e verrà ripreso più avanti, che l'intervento in causa ad opera della parte lesa è configurabile **solo nel processo penale giudiziale e non in quello amministrativo** (dove invece può operare il can. 1718 §4).

L'appello

Il **can. 1729 §3** rinvia innanzitutto ai canoni sull'appello nel giudizio contenzioso ordinario.

Prevede anche che nelle cause per i danni l'appello può proporsi anche se non è possibile interporlo nel giudizio penale. Il fatto è che sono due cause nello stesso processo connesse ma non dipendenti una dall'altra quanto al loro esito, ad esempio nel caso in cui l'appello non è stato proposto né dal promotore di giustizia né dall'imputato.

Nel caso invece in cui vengano proposti sia l'appello penale sia quello contenzioso per i danni, da parti diverse, si riuniscono le cause in un unico processo a meno che non vi sia il rischio di ritardi nel processo penale a norma del can. 1730.

Inoltre, il can. 1730 §2 dispone che il giudice di primo grado che si è avvalso del differimento del giudizio sui danni, deve decidere sui danni anche se la causa è in appello o se l'imputato è stato assolto ma per un motivo che non toglie l'obbligo di riparare i danni (es. mutamento della legge; prescrizione dell'azione; responsabilità colposa).

Il can. 1731 sul giudicato penale dispone che tale giudicato non dà alcun diritto alla parte lesa se non è intervenuta a norma del can. 1729 (ossia come **parte del processo**). Il giudicato non produce effetto sui **terzi** anche se intervenuti a norma del can. 1596. In altre parole la sentenza di condanna non dà di per sé diritto alla parte lesa.

Riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento il CIC non dice nulla. Vi è il can. 197. Tuttavia la problematica si è posta in relazione alla prescrizione dell'azione criminale in particolare dopo l'entrata in vigore del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* e successive modifiche e possibilità di deroga della prescrizione. Si tratterebbe di evitare il rischio che la pretesa risarcitoria prescrivesse ancor prima dell'inizio del processo penale.

Il processo amministrativo
Cap. 3 del libro di C. Papale

Natura e finalità. Nasce nell'ambito della procedura da adottare per infliggere o dichiarare una pena ed è conseguenza del can. 1342 e dei dibattiti che ha suscitato.

La finalità è la medesima di un processo giudiziale benché, per motivi intrinseci ed estrinseci al fatto delittuoso commesso, vengono ridotte le formalità ordinariamente richieste in un processo giudiziale. Tuttavia gli elementi essenziali quali in particolare il diritto alla difesa, l'obbligo di raggiungere la certezza morale per emanare il decreto penale, restano inalterati.

Differenze rispetto al processo giudiziale. Il processo amministrativo o extragiudiziale è disciplinato da un solo canone, il 1720 e già questo mostra una regolamentazione molto sommaria. Ciò comporta inoltre che non affronta molte questioni che sono lasciate all'interpretazione della dottrina o della prassi (soprattutto della CDF), e che pertanto possono evolversi.

La differenza maggiore rispetto al processo giudiziale risiede però nel fatto che esso è condotto, dall'inizio alla sua conclusione da un solo soggetto: l'Ordinario. Egli riceve la notizia di delitto, potrebbe svolgere personalmente l'indagine previa, chiama in giudizio l'indagato, gli presenta le prove e gli argomenti, emana il corrispondente decreto e riceve l'eventuale ricorso del reo.

Ciò pone non pochi problemi alla terzietà dell'organo giudicante e alla sua imparzialità.

Da qui la preferenza accordata dal legislatore al processo giudiziale.

Citazione dell'imputato e diritto alla difesa

Il can. 1720, 1° prevede che l'Ordinario renda note all'imputato le accuse e le prove dandogli possibilità di difendersi. Va notificato all'imputato l'invito a presentarsi in un giorno luogo e ora stabiliti, portando a sua conoscenza l'accusa che si muove contro di lui e le relative prove, e nel giorno indicato lo sottoporrà ad interrogatorio per dargli modo di difendersi.

Se viene a conoscenza nel momento della convocazione e dell'interrogatorio, per poter esercitare il diritto di difesa avrà normalmente necessità di un rinvio dell'udienza che l'Ordinario fisserà in una data successiva. Tutte le prove che costituiranno oggetto della valutazione dell'Ordinario per emanare il decreto devono essere conosciute dall'imputato. Se così non fosse si andrebbe contro il diritto di difesa e, analogamente a quanto previsto dal can. 1620 n. 7, il decreto sarebbe viziato da nullità insanabile.

L'imputato pur citato potrebbe rinunciare a difendersi non comparendo dinanzi all'Ordinario. La difesa è un diritto non un dovere. L'Ordinario dovrà verificare la regolarità della notifica. L'imputato potrebbe chiedere un rinvio per giusta causa, e anche se abbia trascurato di presentarsi, può essere conveniente offrirgli un'altra possibilità.

Collegato al diritto di difesa è la questione riguardante la presenza o meno dell'avvocato. Il canone non lo menziona anzi sembra che sia l'imputato a doversi difendere personalmente. Al tempo stesso nemmeno è vietato il ricorso all'assistenza tecnica (obbligatoria nel processo giudiziale). E del resto il can. 1738 sul ricorso contro gli atti amministrativi (come lo sono i decreti penali) stabilisce il diritto del ricorrente di avvalersi di un avvocato. Il punto a volte è che l'Ordinario non invita l'imputato a farsi assistere da un avvocato. La prassi recente va sulla linea di avere un avvocato e, nel caso non sia un avvocato di fiducia, si nomina un avvocato d'ufficio (analogamente al can. 1723).

Altra questione riguarda se le prove vanno esaminate nella sede dell'interrogatorio (senza possibilità di farne copia) oppure viene predisposto un fascicolo che si consegna all'avvocato per preparare la difesa. Le prassi sono differenti da luogo a luogo.

La fase di **valutazione delle prove** prevede la presenza di **due assessori**. Certamente è un obbligo la cui inottemperanza secondo alcuni porterebbe alla nullità del decreto ai sensi del can. 127 §1, tuttavia va notato che da un lato il parere degli assessori non è vincolante né l'Ordinario e Assessori costituiscono un "collegio giudicante". Peraltro, il can. 1720, 2° non dispone che siano giudici o esperti in diritto come invece fa il can. 1718 §3.

Segue poi la fase della **decisione finale**. Il can. 1720, 3° pone alcune condizioni: innanzitutto **certezza del delitto**, che comporta la sussistenza del fatto, dell'imputabilità, dell'assenza di circostanze esimenti ecc.

Inoltre, si chiede la verifica della **non estinzione** dell'azione criminale valutata secondo il disposto del can. 1362. La prescrizione fa estinguere l'azione. Potrebbe però assolvere a norma del can. 1726 in modo che sia tutelata la buona fama.

Il decreto di condanna **deve** contenere almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto. La motivazione, infatti, costituisce l'elemento del provvedimento che rende possibile riconoscere e comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Ordinario e pertanto offrire anche i motivi di un eventuale **ricorso**.

Il **ricorso**, che ha sempre effetto sospensivo a norma del **can.1353**, si articola nei seguenti momenti indicati ai can. 1732 e seguenti.

Can. **1734 §1**: prima di presentare il ricorso deve presentare un'istanza, entro il termine perentorio di **10 giorni** dalla notifica del decreto, all'autore del decreto onde ottenere la revoca o la modifica del decreto.

Can. **1735**: se entro **30 giorni** da quando gli è pervenuta la domanda di cui al can. 1734 l'autore del decreto ne emette uno nuovo con cui respinge l'istanza o modifica il precedente decreto, il reo può proporre alla Santa Sede (superiore gerarchico secondo il can. 1737 §1), entro **15 giorni** (can. 1737 §2). Se invece entro i 30 giorni l'autore del decreto non decide nulla, i 15 giorni decorrono dal trentesimo giorno.

Il ricorso può essere inoltrato direttamente al Dicastero competente, oppure tramite l'autore del provvedimento, il quale ha l'**obbligo di trasmetterlo** immediatamente (can. 1737 §1).

Può essere utile il sussidio di procedura penale messo a disposizione in tre lingue (italiano, spagnolo, inglese) dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sulla homepage del sito:

www.delegumtextibus.va

Argomenti:
Capitolo 8

I delicta reservata alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Testo base: C. Papale “Il processo penale canonico” pp. 185-250.

Riferimenti normativi specifici: m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* fino alla sua versione attuale del 2021; **Rescriptum** ex audientia SS.mi sulla **Istituzione di un Collegio**, all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici per i *delicta graviora*, 3 novembre 2014 e successivo **Regolamento** del 1° ottobre 2018; **Rescritto** del Santo Padre Francesco con cui si promulga l'**Istruzione Sulla riservatezza delle cause** (6 dicembre 2019); **Rescritto** del Santo Padre Francesco con cui si introducono **alcune modifiche alle “Normae de gravioribus delictis”** (3 dicembre 2019). Altri riferimenti giuridici importanti si trovano sulla *home page* della Santa Sede, nel *Focus: Abusi sui minori, la risposta della Chiesa*, nella parte relativa alle “Modifiche introdotte nelle *Normae de gravioribus delictis*” che arrivano fino al 2021.

Un testo di grande aiuto e collocato sul sito della Cattedra online è quello di Ch. Scicluna: *Delicta graviora. Ius processuale*. È del 2012 ma presenta la struttura fondamentale della procedura nel caso dei delitti riservati anche se su alcuni punti ci sono stati cambiamenti che si possono apprezzare nel *Vademecum* e nelle Norme aggiornate nel 2021. L'autore ha seguito fin dal 2002 tutto l'*iter* normativo e

applicativo in questo ambito. Attualmente è il Presidente del Collegio per l'esame dei ricorsi presso la CDF. Allo stesso tempo, e per quanto riguarda il processo extragiudiziale, va tenuto presente il *Vademecum* della CDF del 16 luglio 2020.

Introduzione

Il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, emanato da Giovanni Paolo II il 30 aprile 2001 con cui sono state promulgate le *Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina fidei reservatis* divise in due parti, contenenti rispettivamente le *Normae substantiales* e le *Normae processuales*, costituisce il testo in cui sono state riunite in un unico documento le competenze penali della Congregazione per la Dottrina della Fede secondo quanto stabilito dalla cost. ap. *Pastor bonus* nell'art. 52.

Il testo ha subito diverse modifiche lungo gli anni, sia per via di facoltà speciali (2002 e 2003) sia come vero testo legislativo (2010) integrato dal rescritto del 2014 sul Collegio per l'esame dei ricorsi, sia con gli ultimi due rescritti di papa Francesco del dicembre 2019 relativi al segreto pontificio, alla minore età delle vittime del delitto di "pedopornografia", alla condizione per essere avvocati in queste cause. Di per sé il m.p. *Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019 non interviene sul m.p. SST anche se presenta delle possibili criticità al momento di armonizzare i due testi. L'ultima versione del m.p. SST è dell'11 ottobre 2021 ed è entrata in vigore l'8 dicembre 2021.

Fin dalla sua istituzione, avvenuta con la cost. ap. *Licet ab initio* del 25 luglio 1542 del papa Paolo III, l'attuale Congregazione per la Dottrina della Fede si caratterizzò per essere un Tribunale con giurisdizione universale su tutto l'Orbe cattolico, presieduta fino al 1967 dallo stesso Romano Pontefice, su materie attinenti la tutela della retta fede cattolica. Il nome che assunse con la riforma della Curia romana operata da Sisto V nel 1588 e che si mantenne fino agli inizi del XX secolo fu quello di *Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis* o *Sanctum Officium*.

Con la cost. ap. *Sapienti Consilio* del 29 giugno 1908 con cui San Pio X riformò la Curia romana, il nome della congregazione, fu fissato in "*Sacra Congregatio Sancti Officii*". Come disponeva la *Sapienti Consilio*: «haec sacra Congregatio, cui Summus Pontifex praest, doctrinam fidei et morum tutatur. Eidem proinde soli manet iudicium de haeresi aliisque criminibus, quae suspicionem haeresi inducunt», sottraendo le materie indicate alla competenza dei tribunali locali.

Come rileva la *Nota* storica che ha accompagnato la pubblicazione delle *Normae* sui delitti riservati del 2010, il Codice del 1917 nel can. 247 stabiliva che: «§1. Congregatio S. Officii, cui ipse Summus Pontifex praest, tutatur doctrinam fidei et morum.

§2. Iudicat de iis delictis quae sibimet secundum propriam eiusdem legem reservantur, cum potestate has criminales causas videndi non solum in gradu appellationis a tribunali Ordinarii loci, sed etiam in prima instantia, si directe ad ipsam delatae fuerint.

(...)

§4. Ad eandem pertinet non solum delatos sibi libros diligenter excutere, eos, si oportuerit, prohibere, et dispensationes concedere; sed etiam ex officio inquirere, qua opportuniore licebit via, quae in vulgus edantur scripta cuiuslibet generis damnanda, et in memoriam Ordinariorum reducere, quam religiose teneantur in perniciosa scripta animadvertere eaque Sanctae Sedi denuntiare, ad normam Can. 1397 (...)».

Veniva riaffermata l'esistenza di delitti ad essa riservati, anche se si riconosceva una certa competenza dei tribunali locali in prima istanza. La medesima Congregazione avrebbe giudicato secondo una legge propria (can. 1555 CIC 17) cui si dovevano attenere anche i tribunali inferiori quando trattavano delle cause riservate.

Ai delitti riservati alla Congregazione del S. Ufficio desumibili dal Codice pio-benedettino e complessivamente legati alla fede come l'eresia, l'apostasia e lo scisma (can. 2314 CIC 17), e a quelli indicati come "sospettosi di eresia" (tra i quali la *communicatio in sacris*, la profanazione delle specie eucaristiche, la simonia nei sacramenti ecc), **si aggiunsero mediante l'Istruzione *Crimen sollicitationis* del 1922 altri delitti commessi da un sacerdote** e segnatamente quello di sollecitazione del penitente nella confessione al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, e il cosiddetto *crimen pessimum*, ossia l'omosessualità, l'abuso di minori imuberi e la bestialità.

Questi ultimi delitti sarebbero comunque stati giudicati secondo la procedura prevista per il *crimen sollicitationis*. **L'Istruzione era del tutto segreta** e veniva inviata ai Vescovi che avessero la necessità di trattare questi delitti con l'avvertenza che essa: «servanda diligenter in Archivio secreto Curiae pro norma interna non publicanda nec ullis commentariis augenda».

La *Nota* storica rileva che nel 1962, l'Istruzione fu ristampata con brevi aggiunte per essere distribuita ai Padri conciliari convenuti a Roma per il Concilio Vaticano II, ma che la maggioranza delle copie non fu mai distribuita; di conseguenza con il passare del tempo risultò essere quasi sconosciuta dagli stessi Presuli chiamati ad applicarne le procedure.

Nel 1965 Paolo VI con il m.p. *Integrae servandae* del 7 dicembre, muta la denominazione della congregazione in Congregazione per la Dottrina della Fede, cui è affidato il compito «doctrinam de fide et moribus in universo catholico orbe tutari». Al n.7 si richiama la sua competenza penale concernente i "delitti contro la fede, secondo le norme del processo ordinario" anche se poteva procedere giudizialmente o amministrativamente «pro diversa rerum tractandarum natura». La successiva cost. ap. di Paolo VI sulla Curia romana, la *Regimini Ecclesiae universae*, del 15 agosto 1967, riprende il m.p. *Integrae servandae* ma introduce un'importante modifica nella struttura della Congregazione ossia che **essa non viene più presieduta dal Sommo**

Pontefice ma da un Cardinale Prefetto. Tale modifica fu conservata nella cost. ap. *Pastor bonus* del 1988. Le modifiche introdotte sia dal m.p. *Fidem servare* dell'11 febbraio 2022 che negli art. della nuova cost. ap. *Predicate evangelium* del 19 marzo 2022, non toccano la questione processuale che è disciplinata dalle norme che man mano sono state emanate in proposito.

Il CIC 1983 anche nella sua nuova versione del 2021 menziona direttamente i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede nel can. 1362 §1 che tratta della prescrizione dell'azione criminale indicando che: «l'azione criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si tratti: 1° di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede, che sono soggetti a norme speciali».

Sebbene il Codice, a norma del can. 6 §1, 3°, abbia abrogato **tutte le leggi penali non riprese nel Codice stesso, rimanevano in vigore le Norme, sostanzialmente processuali tra cui l'Istruzione *Crimen sollicitationis* del 1962**, con cui si determinava la procedura nei confronti dei delitti riservati alla Congregazione. Ciò che non era invece chiaro era quali fossero effettivamente questi delitti. Né aiutò in questo senso la cost. ap. *Pastor bonus* del 28 giugno 1988. Infatti, nell'art. 52 è indicato che la Congregazione per la Dottrina della Fede: «Giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei Sacramenti, che vengono ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio».

Il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, è venuto quindi a colmare un'esigenza avvertita in sede pastorale ed interpretativa, giacché offriva la normativa sostanziale e processuale cui rimandava l'art. 52 della *Pastor bonus*, ed inoltre superava l'Istruzione *Crimen sollicitationis* per quanto concerneva i delitti contro la morale.

Al m.p. fece seguito, il 18 maggio 2001, una *Epistola* inviata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede a tutti i Vescovi della Chiesa cattolica e agli Ordinari e Gerarchi interessati concernente i *delicta graviora* e la procedura da adottare in tali casi. **Tuttavia le norme in quanto tali non vennero rese pubbliche.**

Le esigenze concrete che furono poste dall'applicazione del m.p. soprattutto nei confronti del delitto di abuso sui minori da parte di chierici, comportò che nel 2002 e nel 2003 furono introdotte delle **modifiche importanti** all'impianto delle *Normae* e **riguardanti specialmente il regime della prescrizione dell'azione criminale** e la possibilità di adozione della **procedura amministrativa per giudicare questi delitti**, attraverso lo strumento delle *facoltà* concesse dal Romano Pontefice alla Congregazione (fino al 2004). Queste facoltà furono confermate dal papa Benedetto XVI il 6 maggio 2005 e, anche per poter dare loro una stabilità che il regime delle facoltà non ha, sono state inserite, assieme ad altre modifiche nel nuovo testo delle *Normae* approvate dal papa Benedetto XVI il 21 maggio 2010 e che, anche se spesso vengono ancora chiamate norme *de gravioribus delictis*, hanno mutato il loro nome in

Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, giacché includono non solo i cosiddetti *delicta graviora* ma anche i delitti *contra fidem*.

Inoltre, anche al fine di rendere comprensibili queste *Normae* ai non specialisti, oltre al fatto che sulla *home page* della Santa Sede, nel *Focus* “Abusi sui minori. La risposta della Chiesa” le norme sono apparse in varie lingue accompagnate da quattro documenti ossia: la “**Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella lettera apostolica motu proprio data *Sacramentorum sacntitatis tutela*”**. Questa lettera è anche accompagnata da una *Relazione*, che elenca le modifiche introdotte nel nuovo testo delle *Normae*. Gli altri due documenti sono un’“**Introduzione storica** a cura della Congregazione per la Dottrina della Fede”, che illustra l’evoluzione di questa normativa a partire dal Codice del 1917 e, infine, una **Nota** di P. Federico Lombardi, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede dal titolo “Il significato della pubblicazione delle nuove *Norme sui delitti più gravi*”.

A distanza di un anno dalla revisione delle *Normae*, la Congregazione ha inviato a tutti i Vescovi una *Lettera Circolare*, del 3 maggio, che vuole essere: «un aiuto per le Conferenze Episcopali nella preparazione di *Linee guida*, o come appoggio nella revisione di quelle già esistenti» per il trattamento dei casi di abuso sessuale di minori da parte di chierici od anche di personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

Il tema delle linee guida e di tutta la questione che si riferisce alla “Tutela dei minori e delle persone vulnerabili” supera l’ambito processuale penalistico e quindi non verrà direttamente trattato se non in quanto sia esplicitamente richiamato.

Il m.p. è norma di carattere spiccatamente **processuale**. Per le norme **sostanziali** si rimanda al diritto penale codiciale tranne che siano specifiche del m.p. e non presenti nel Codice o trattate in modo differente.

Prima di illustrare la normativa sostanziale e processuale vigente, un breve riferimento al concetto di **riserva** e **delitti riservati**. Essa è assoluta per tutti i Dicasteri della Curia Romana fatta salva la competenza della Penitenzieria apostolica (art. 1 §1), e limita anche se non esclude, quella dei Vescovi diocesani. La CDF procede a norma del diritto comune CIC e CCEO e proprio, SST (§1).

Il §2 dispone che alla CDF è affidata la competenza penale, nel caso di *delicta contra fidem* e *delicta graviora*, nei confronti dei Padri Cardinali, Patriarchi, Legati della Sede Apostolica e Vescovi, spettante al Romano Pontefice e quindi su suo previo mandato, ed anche delle altre persone fisiche indicate nel can. 1405 §3 CIC e 1061 CCEO. Si opera quindi un ampliamento stabile delle competenze giudiziarie della CDF, sebbene **limitatamente a queste tipologie delittuose**, nei confronti del Tribunale della Rota Romana.

Norme sostanziali

L'art. 2 tratta dei delitti contro la fede e stabilisce che: «§1. I delitti contro la fede, di cui all'art. 1, sono l'eresia, l'apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 CIC e dei cann. 1436 e 1437 CCEO.

§2. Nei casi di cui al § 1 è compito dell'Ordinario o del Gerarca, a norma del diritto, svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§3. Nei casi di cui al § 1 spetta all'Ordinario o al Gerarca, a norma del diritto, rimettere in foro esterno rispettivamente la scomunica *latae sententiae* o la scomunica maggiore».

Come si può notare non si tratta di scomuniche riservate alla Santa Sede e la competenza della CDF è prevista nel caso di appello o ricorso.

L'art. 3 che si riferisce ai delitti contro l'Eucaristia e nel §1 riporta i delitti indicati nel CIC ai cann. 1382 §1 (profanazione specie eucaristiche); 1379 §1, 1° (attentata celebrazione eucaristica); 1379 §5 (simulazione della celebrazione eucaristica); 1381 (concelebrazione vietata a norma del can. 908 **limitatamente ad alcuni casi**); e nel §2 il delitto del can. 1382 §2 (consacrazione con fine sacrilego di una sola materia o di entrambe dentro o fuori la Messa).

L'art. 4 considera i delitti più gravi contro il sacramento della penitenza riprendendo nel §1 quelli indicati nei cann. 1384 (assoluzione del complice nel peccato contro il sesto precetto del Decalogo); 1371 §2, 2° (attentata assoluzione o ascolto vietato della confessione); can. 1379 §5 (simulazione della assoluzione sacramentale); can. 1385 (sollecitazione al peccato contro il sesto precetto del Decalogo in confessione, se diretta al peccato con lo stesso confessore); can. 1386 §1 (violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale); can. 1386 §3 (registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale).

L'art. 5 riporta il delitto non era presente nel CIC fino alla versione del 2021 (adesso è il can. 1379 §3) né nella prima edizione del SST 2001, consistente nella attentata ordinazione sacra di una donna.

L'art. 6: «1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della CDF, sono:

1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, **viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione**; l'ignoranza o

l'errore da parte del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante né esimente

2° l'**acquisizione**, la **detenzione**, l'**esibizione** o la **divulgazione**, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche **di minori di diciotto anni** da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento

§ 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

L'art. 6 riguarda i *delicta graviora contra mores*, che ruotano intorno alle fattispecie delittuose collegate a quello che in linguaggio corrente viene indicato come "abuso su minori perpetrato da un chierico". A differenza di altri delitti prima considerati, il m.p. SST /21 non rimanda al corrispondente can. 1398 CIC (anch'esso modificato con il nuovo libro VI). Quanto alla condotta penalmente illecita, non è richiesto che abbia luogo un vero e proprio rapporto sessuale, essendo sufficiente anche il semplice compimento di atti comunque implicanti la violazione del sesto precetto del Decalogo peculiarmente grave per i chierici a norma del can. 277 §§1-2 CIC, come, ad esempio, toccamenti, baci libidinosi o contatti di organi sessuali. E può essere rilevante anche l'abuso indiretto come il mostrare pornografia ai minori, esibirsi nudi davanti ai minori.

Dopo aver riportato pressoché negli stessi termini la dizione del precedente art. 6 delle Norme 2010, aggiunge: «l'ignoranza o l'errore da parte del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante». Sebbene questa precisazione sia ristretta all'ambito della previsione del §1 e non sia estensibile analogamente, stante il divieto di analogia stabilito nel can. 19, né al §2 (pornografia minorile) né al can. 1398 §1, 3°, simile all'art. 6 §2 delle Norme/2021, e al can. 1398 §2 riguardante il delitto *cum minore* commesso da un membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica o di qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, ma vada quindi circoscritto al solo chierico che commette il delitto indicato nell'art. 6 §1 delle "Norme" e del can. 1398 § 1, 1° e 2° che rientrano nelle previsioni dell'art 6 §1, innanzitutto aggiunge un'eccezione mancante al can. 1398 §1 che non lo prevede, ed è anche, sia detto per inciso, uno dei casi in cui due normative penali (Libro VI e Norme/2021) pur entrando in vigore il medesimo giorno risultino discordanti, ma soprattutto introduce un elemento che va armonizzato con i principi generali del diritto penale, in particolare con il can. 1321 §2 che stabilisce tassativamente che: «nessuno è punito salvo che la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa».

Il diritto vaticano possiede una norma analoga, l'art. 9 della Legge n. VIII recante norme complementari in materia penale dell'11 luglio 2013 che, riprendendo in modo pressoché identico l'art 609 *sexies* del Codice penale italiano prima della sua modifica nel 2012, stabilisce che: «quando i delitti previsti negli articoli 5,6,7,8 e 10, comma 1, sono commessi in danno di un minore dimeno di quattordici anni di età, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa». L'agente, infatti, è punito per un'ignoranza o per un errore in nessun modo a lui

rimproverabile e quindi per una responsabilità oggettiva, peraltro possibile nel diritto vaticano secondo quanto stabilito dall'art. 45 del Codice penale: «Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione».

Manca, tuttavia, nell'ordinamento canonico una simile previsione; al tempo stesso, anche nel caso di ignoranza od errore sull'età della vittima, il chierico volontariamente compie un atto moralmente e giuridicamente colpevole e pertanto non vi è un discrimine tra atto lecito ed atto proibito, anche se certamente non sarebbe penalmente rilevante in modo diretto ma, lo potrebbe essere per lo scandalo causato o per altre ragioni in forza del can. 1399. Forse si può ipotizzare che, nel caso in esame, stante l'esercizio di un'attività moralmente e giuridicamente proibita, si stabilisce una presunzione *iuris et de iure* riguardo alla conoscenza dell'età della vittima.

Il §2 dell'art. 6 pur riproducendo sostanzialmente il can. 1398 §1, 3° CIC introduce una modifica (anche rispetto alla versione delle Norme/2010) che potrebbe influire sulla competenza o meno della CDF a giudicare il delitto. Infatti, dopo aver descritto l'azione delittuosa consistente nell'acquisizione, detenzione, esibizione (non presente nelle Norme/2010) e divulgazione di materiale contenente "pornografia minorile", aggiunge che tali azioni siano fatte «libidinis vel lucri causa» tradotto in italiano in «a fine di libidine o di lucro» a differenza della precedente versione SST/10 che diceva «turpe patrata» e il CIC al can. 1398 dice «contra bonos mores». Certamente l'espressione «a fine di libidine o di lucro» indica due modalità che possono senz'altro essere le più frequenti ma non le uniche, non solo nel caso di furto ma ad esempio anche nella divulgazione di materiale pornografico minorile per vendetta, ritorsione senza alcun riferimento sensuale o commerciale. In tal caso è sempre la CDF competente, come quando si utilizzava l'espressione «turpe patrata» oppure lo è solo quando ricorrono queste ipotesi di "finalità specifiche" di libidine o di lucro e negli altri casi sarà competenza dell'Ordinario?

L'art. 7 stabilisce, derogando anche in questo caso al CIC, che tutti i delitti riservati alla competenza della CDF possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale.

Le **norme sostanziali** si concludono con **l'art 8**, che disciplina **il regime della prescrizione** dell'azione criminale dei delitti riservati alla CDF come indicato dai cann. 1362 CIC e 1152 §2 CCEO, che prevedono ordinariamente una prescrizione triennale salvo che si tratti di delitti riservati alla CDF (il CCEO parla di delitti riservati alla Sede Apostolica) per i quali non è indicato alcun tempo (altri delitti sono soggetti a prescrizione quinquennale).

Fino al m.p. i delitti riservati alla CDF **non erano soggetti a prescrizione**. La redazione del 2001 aveva fissato in dieci anni questo tempo, elevato ora a venti anni, da computarsi dal giorno in cui il delitto è stato commesso, a meno che si tratti di delitto commesso con un minore nel qual caso essa decorre dal giorno in cui **il minore abbia**

compiuto i diciotto anni. Nel caso di adulto maggiorenne, la prescrizione è di venti anni dalla commissione del delitto.

Per quanto concerne i *delicta graviora* che comportano una pena *latae sententiae* ossia automatica una volta commesso il fatto delittuoso, occorre precisare che anche per essi vale la prescrizione ventennale fatta tuttavia una necessaria precisazione. Tale precisazione riguarda la differenza tra l'irrogazione e la dichiarazione della pena: infatti in caso di irrogazione della pena l'azione per l'inflizione della pena, una volta eccepita la prescrizione l'azione non inizia neppure, viceversa, nel caso di dichiarazione, è soltanto l'azione dichiarativa che non può esperita, anche se il soggetto potrebbe essere eventualmente incorso nella pena *latae sententiae*.

Il §1 dell'art. incorpora la possibilità, concessa già come facoltà nel 2002 alla CDF di poter **derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi**. Indubbiamente l'estensione da dieci a venti anni sembrerebbe poter evitare un uso eccessivo della deroga dei termini in questione, tuttavia, la normativa vigente rimane problematica e non facilmente conciliabile con il principio del *favor rei*.

Norme procedurali

Rispetto a quanto già visto nella parte processuale ordinaria ci si soffermerà solo sulle specificità del m.p. SST/21. Tuttavia, queste norme vanno inquadrare entro l'evoluzione processuale che il m.p. SST ha avuto nel corso degli ultimi vent'anni.

Come è stato indicato in precedenza, le modifiche al m.p. SST avvennero già a partire dal 2002 e toccarono soprattutto l'impianto processuale soprattutto nel senso di un'utilizzazione sempre più frequente della procedura extragiudiziale. L'art. 21 (SST/2010 che nel 2001 era l'art 17) sanciva, infatti, accanto al processo giudiziario la possibilità di esperire, sia presso la Congregazione che nelle istanze locali, la procedura extragiudiziale prevista nei cann. 1720 CIC e 1486 CCEO, ed anche il deferimento diretto al Santo Padre per la dimissione dallo stato clericale nei casi più gravi, che ha comportato, per la sua utilizzazione che nel corso del tempo si è andata progressivamente imponendo (fino a raggiungere circa il 90% deicasi).

La necessità di poter costruire un procedura extragiudiziale in grado di offrire garanzie sufficienti per uno svolgimento entro i parametri del cosiddetto "giusto processo", e che pone inevitabilmente la domanda di come riuscire a costruire una procedura adeguata utilizzando solo le stringate diciture dei cann. 1717 e 1720. Del resto, **le stesse Norme/2010 si mantengono costruite attorno al processo giudiziale.**

Entrò qui in gioco, nel corso degli anni, la cosiddetta prassi della CDF, che certamente si mosse nella direzione di equilibrare in modo più adeguato le principali esigenze richieste dalla delicatezza e gravità della materia quali il diritto di difesa, la rapidità della procedura, la tempestività degli interventi, la disciplina del segreto pontificio. Ma questa prassi, apparsa di volta in volta in modo non sempre lineare non fu mai pubblicata, rendendo difficoltosa un'applicazione uniforme della procedura

extragiudiziale. Al tempo stesso la prassi della Congregazione sembrò muoversi incorporando man mano garanzie necessarie lungo una linea di sviluppo che potrebbe essere individuata come una sorta di “giudizializzazione” della procedura penale amministrativa.

Momento significativo di chiarimento fu la pubblicazione del *Vademecum* “su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici”, del 16 luglio 2020. Certamente, come viene indicato nell’Introduzione dello stesso *Vademecum* non si tratta di «un testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere più chiaro un percorso. Nonostante ciò se ne raccomanda l’osservanza, nella consapevolezza che una prassi omogenea contribuisce a rendere più chiara l’amministrazione della giustizia». Il *Vademecum* non si sofferma sulla procedura giudiziale dal momento che essa appare sufficientemente chiara e dettagliata, ma prende in esame soltanto la procedura extragiudiziale proponendosi di essere: «una sorta di “manuale”, che dalla *notitia criminis* alla definitiva conclusione della causa intende prendere per mano e condurre passo passo chiunque si trovi nella necessità di procedere all’accertamento della verità nell’ambito dei delitti sopra menzionati» (Introduzione). E in questo senso rende nota la prassi della Congregazione in modo organico e strutturato.

Non solo, ma incorporando, come si vedrà meglio in seguito, elementi qualificanti di un “giusto processo” nella procedura extragiudiziale, è stato l’ultimo passo verso le nuove Norme/2021 che rendono giuridicamente obbligatori punti essenziali che nel *Vademecum* rimanevano come raccomandazioni. Ed è forse questa una delle novità più salienti del nuovo testo normativo dal punto di vista processuale che nasce dall’esperienza di una prassi quasi decennale sulla base di oltre 6000 casi esaminati, che si compone di 29 articoli contro i 31 della versione del 2010 mantenendo la suddivisione in due parti: la prima relativa alle norme sostanziali e la seconda a quelle procedurali e che include le maggiori novità soprattutto perché le nuove Norme le procedure su due binari paralleli ed equivalenti (giudiziale ed extragiudiziale a differenza di quanto era avvenuto dal 2001 al 2010 in cui si disciplinava il processo giudiziale e solo in modo residuale si faceva riferimento a quello extragiudiziale (art. 21 SST/2010)

Cambia quindi l’impostazione della parte seconda dal titolo “Norme procedurali” suddiviso poi in 4 titoli: competenza del tribunale (9-11), il processo giudiziale (12-18); il processo extragiudiziale (19-25); disposizioni finali (26-29).

I tre articoli precedenti ad ogni concreta procedura stabiliscono innanzitutto la competenza generale del Tribunale (art. 9 §1), che è esclusiva nei riguardi dei delitti descritti negli artt. precedenti, non solo nei confronti del Tribunale Apostolico della Rota Romana, ma anche di tutti i Tribunali delle Chiese Orientali Cattoliche. Questa competenza **non esclude quella dei Tribunali inferiori purché essa venga svolta secondo le norme del m.p.** Il Tribunale della Congregazione non è nemmeno soggetto ad un eventuale sindacato di competenza da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica a norma del can. 1445 §2 CIC e dell’art. 20 della PB.

L'art. 9§2 è un'applicazione del principio espresso nel can. 1414 CIC sulla connessione delle cause, e che sottopone al giudizio della CDF anche i delitti non riservati commessi dall'autore principale anche a titolo di complicità necessaria od accessoria prevista dai cann. 1329 §2 CIC e 1417 CCEO.

Il §3 comporta un'equiparazione delle procedure giudiziale ed extragiudiziale e in certo senso costituisce l'approdo finale di un percorso in cui si partì da una situazione "chiara e grave" che poteva derogare all'adozione obbligatoria del processo giudiziale (facoltà speciale del 2003) fino a quella attuale che pone sullo stesso piano le due possibilità: «i delitti riservati a questo Supremo Tribunale vanno perseguiti in processo giudiziale o per decreto extragiudiziale» senza specificare i criteri per la decisione di optare per una via o per l'altra, che si collocano quindi su un piano di parità, lasciando irrisolta la discrepanza con la previsione del can. 1342 §1 del nuovo Libro VI che ribadisce la scelta del 1983. Al tempo stesso questa "parità" non significa rinunciare alla preferenza accordata al processo giudiziale che sarà utilizzato laddove le condizioni lo permettano o lo consiglino secondo anche il parere dell'Ordinario che ha ricevuto la *notitia criminis* una volta terminata l'indagine preliminare.

Con l'inciso del §4. Si sottolinea che le sentenze o i decreti della CDF possono essere oggetto di appello o di ricorso secondo quanto stabilito dal m.p. (fino alla cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* del 1967 la Congregazione era presieduta dallo stesso Sommo Pontefice).

L'art 10 riassume i precedenti art. 16 (sullo svolgimento dell'indagine previa), art. 17 (sul deferimento del caso direttamente alla CDF) e art. 19 sulla possibilità di poter imporre misure cautelari ai sensi del can. 1722 fin dall'indagine previa.

L'art. 11 ripropone il precedente art. 18 sulla facoltà di sanare gli atti nulli meramente processuali.

Il Titolo II, riguardante il processo giudiziale, conferma sostanzialmente tutta la disciplina prevista dalle Norme/2010 ma unificando opportunamente nell'art. 13 le disposizioni vigenti in tutti i tribunali presentando quindi un testo più semplice e chiaro senza dover ripetere per «gli altri tribunali» quanto previsto per il tribunale della CDF, in particolare per ciò che concerne le persone e funzioni che svolgono, incorporando la modifica apportata con il rescritto del 3 dicembre 2019 che non richiede più la condizione di sacerdote, per esercitare la funzione di avvocato, riservata quindi ad ogni fedele provvisto di dottorato in diritto canonico.

Pertanto, l'art. 12 stabilisce i giudici *ipso iure* della CDF. Il §3 costituisce un'eccezione al principio generale espresso dal can. 135 §3 CIC nei riguardi della possibilità di delega della potestà giudiziaria attribuita ai giudici e ai collegi giudicanti consentendo al Prefetto della CDF di nominare altri giudici.

L'art.13 descrive i requisiti dei componenti del Tribunale della CDF e di tutti gli altri tribunali del personale che interviene: «1° Giudice e Promotore di Giustizia solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica;

2° Notaio e Cancelliere solamente sacerdoti di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto;

3° Avvocato e Procuratore fedeli provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, che vengono ammessi dal Presidente del Collegio.

Da segnalare che poiché il Tribunale della CDF rimane il medesimo pur potendo svolgere funzioni di Tribunale di prima o di seconda istanza, nell'art 16 è stabilito che il Promotore di Giustizia che avesse intrapreso l'istanza in primo grado, mantiene la sua funzione in entrambi i gradi di giudizio, a differenza di quanto descritto nei cann. 1721 §2 CIC e 1472 §2 CCEO.

L'art. 14 ribadisce la possibilità per la CDF di concedere la dispensa dal requisito del sacerdozio.

Del tutto nuovo è invece il **Titolo III dal titolo “Il processo extragiudiziale”** che sviluppa nei suoi elementi essenziali la procedura prevista nel can. 1720 CIC integrata con le acquisizioni frutto della prassi della CDF, che hanno avuto, come richiamato in precedenza, una prima formulazione nel testo del *Vademecum*. La struttura è speculare a quella del Titolo II sul processo giudiziale fatte salve le differenze insite nella dinamica propria della procedura extragiudiziale.

Ribadito nell'art. 19 il principio che la decisione di avviare un processo extragiudiziale spetta alla CDF e che attraverso questa procedura è possibile, previo mandato della CDF irrogare pene espiatorie perpetue (in deroga al can. 1342 §2), l'art. 20 fissa gli elementi essenziali concernenti le funzioni e i requisiti di coloro che prendono parte alla procedura. Certamente si possono qui ravvisare alcuni elementi che avvicinano la procedura extragiudiziale a quella giudiziale dal momento che offrono le garanzie processuali necessarie ad un giusto processo. Innanzitutto, la **separazione tra la fase inquirente e quella giudicante mediante il divieto, per chi ha svolto l'indagine previa, di essere poi Delegato o Assessore** e Stabilendo peraltro, per il Delegato e gli Assessori, requisiti simili a quelli richiesti per i giudici nel processo giudiziale.

Altro elemento che è andato maturando nel corso degli anni è rappresentato dalla obbligatoria difesa tecnica analogamente a quanto previsto nel can. 1723, che viene prevista nell'art. 20 §7 che dispone l'obbligo di avvalersi di un avvocato di fiducia o d'ufficio. Anche in questo caso si tratta di una disposizione normativa che non appariva chiara nel dettato codiciale (Come indica il *Vademecum* 98: «benché non esplicitamente previsto dalla Legge per il caso di un processo extragiudiziale, tuttavia, trattandosi di materia penale, è quanto mai opportuno che l'accusato, secondo il disposto dei cann. 1723 e 1481 §§ 1-2 CIC, abbia un procuratore e/o avvocato che lo

assiste, da lui scelto o – se egli non lo fa – nominato d'ufficio. Il nominativo dell'avvocato deve essere fornito all'Ordinario (o al suo Delegato) prima della sessione di notifica delle accuse e delle prove, con apposito mandato procuratorio autentico secondo il can. 1484 § 1 CIC, per le necessarie verifiche sui requisiti richiesti dal can. 1483 CIC»), anche per le caratteristiche in cui nacque il can. 1720, che afferma esplicitamente il diritto di difesa ma senza il riferimento specifico alla difesa tecnica.

Svolgimento del processo

Notizia del delitto

Art. 10 SST/21: «Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca ha la **notizia, almeno verisimile**, di un delitto più grave, **svolta l'indagine previa**, la **renda nota alla CDF** la quale, **se non avoca a sé la causa** per circostanze particolari, **ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente**.

Da tenere presente che anche se i delitti riservati alla CDF sono diversi, occupano un posto speciali quelli relativi all'art. 6 ossia gli abusi su minori commessi da chierici che non solo sono largamente i più frequenti ma anche hanno fatto da volano a tutte le modifiche normative relative ai delitti di competenza della CDF.

Innanzitutto, la notizia di delitto in questo ambito non differisce da quella ordinaria. Ci sono alcune modalità più frequenti: a) denuncia della vittima; b) denuncia fatta da un terzo; c) notizia dai mezzi di comunicazione sociale; d) avviso da parte delle autorità civili o statali; e) ammissione del reo sia in foro interno non sacramentale che in foro esterno fatta alla competente autorità ecclesiastica.

Nel caso della denuncia **da parte della vittima**, si può ricordare l'art. 5 di *Vos estis lux mundi*: «§1. Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare:

- a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;
- b) assistenza spirituale;
- c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

§2. Sono tutelate l'immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali.

Se poi il **denunciante è minorenne** occorre un ascolto ricevuto con modalità adeguate alla situazione. Ad esempio, le *Linee Guida* della Conferenza Episcopale Italiana del 24 giugno 2019 dispongono che: «5.10 L'ascolto e l'accoglienza del segnalante e/o di colui che dichiara di aver subito un abuso sessuale e/o dei suoi familiari **deve avvenire in un ambiente accessibile, protetto e riservato**».

Notizia almeno verisimile. Se per tutti i delitti recensiti nel SST vale l'interpretazione comune, ossia il *fumus veri facti* che comporta diverse conseguenze sia nel caso di una denuncia isolata, di una denuncia anonima ecc. Nel caso dei delitti di cui all'art. 6 SST (ossia con minori) si agisce in modo diverso dovuto ad un'evoluzione interpretativa. Infatti, la *Lettera Circolare* della CDF del 2011, al n. II seguiva l'interpretazione tradizionale: «Se l'accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF», occorre cioè che la notizia presentasse, come detto, elementi positivi di quanto è chiamato *fumus veri facti*. Viceversa, le *Linee Guida* del Vicariato dello Stato Città del Vaticano del 2019 rovesciano la prospettiva: «Ogniquale volta la notizia di reato non sia manifestamente infondata». In altre parole, poiché questi delitti raramente avvengono in presenza di testimoni o in modo notorio **occorre solo scartare l'indagine previa in caso di manifesta impossibilità del delitto.**

Vi è o meno **obbligo di denuncia** di questi delitti da parte dei fedeli che ne venissero a conoscenza?

A questo punto occorre richiamare il m.p. *Vos estis lux mundi*, art. 1 e art. 3 §§1-2 per valutare quali delle disposizioni sono **inquadabili entro i delitti riservati alla CDF e quali no** e pertanto anche **l'eventuale autorità ecclesiastica chiamata ad esaminare il caso**, che all'inizio è sempre l'Ordinario del luogo di dove sono avvenuti i fatti ma non successivamente.

Art. 1 - Ambito di applicazione

§1. Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a **chierici** o a **membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica** e concernenti:

a) delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:

i. nel costringere **qualcuno**, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a **compiere o subire atti sessuali**;

ii. nel compiere atti sessuali con un **minore** o con una **persona vulnerabile**;

iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un **minore** o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche;

(...)

Art. 3 - Segnalazione

§1. Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO, ogni qualvolta un **chierico** o un **membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica** abbia **notizia** o **fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1**, ha l'**obbligo** di segnalare tempestivamente il fatto all'**Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO**, salvo quanto stabilito dal §3 del presente articolo.

§2. Chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui all'articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.

La CDF è competente per i delitti di cui all'art 6 SST/21 non per i delitti di VELM né per quelli del CIC (cann. 1395 o 1398) a meno che non coincidano con le previsioni dell'art. 6 (minore o persona che ha abitualmente un uso imperfetto di ragione).

Per ultimo una questione: **occorre avvisare la CDF della ricezione della notizia di delitto** da parte dell'Ordinario **oppure si avvisa dopo lo svolgimento dell'indagine previa?** Secondo l'art. 16 occorre riferire alla CDF dopo lo svolgimento dell'indagine previa, tuttavia, non è vietato né sconsigliato avvisare subito dopo aver ricevuto la notizia, soprattutto se (in mancanza di un *Vademecum*) un Ordinario non ha dimestichezza con questi casi e desidera confrontarsi o scegliere la via giuridica migliore; del resto l'art. 10 §3 prevede che il caso sia deferito direttamente alla CDF che potrebbe anche svolgere la successiva indagine previa.

Indagine previa

Una volta ricevuta la notizia di delitto, l'Ordinario **deve** svolgere, personalmente o tramite persona idonea l'indagine.

A questo punto si inseriscono sia le norme del m.p. VELM che del m.p. *Come una madre amorevole* del 2016 **sulla rilevanza dell'obbligatorietà di svolgere l'indagine previa.**

VELM art. 1, §1b): «**condotte** poste in essere dai soggetti di cui **all'articolo 6**, consistenti in **azioni** od **omissioni** dirette a interferire o ad **eludere** le indagini civili o **le indagini canoniche, amministrative o penali**, nei confronti di un **chierico** o di un **religioso** in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

m.p. CUMA art. 1: «§ 2. Il Vescovo diocesano o l'Eparca può essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua.

§3. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave».

L'insabbiamento, la copertura, il rinvio ingiustificato, oltre che ovviamente un'azione o complicità diretta a non dar seguito alla denuncia, può costituire delitto a norma del can. 1378 e in ogni caso causa di rimozione dall'ufficio per i soggetti indicati nell'art. 6 VELM: « a) Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice; b) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di

un'entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi *durante munere*; c) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi *durante munere*; d) coloro che sono o che sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri *sui iuris*, per i fatti commessi *durante munere*.

Anche se il can. 1717 indica anche l'Ordinario, nei casi riservato alla CDF è previsto che sia svolta da una persona delegata *ad hoc* dall'Ordinario. Potrebbe essere il Promotore di giustizia ma non come competenza stabilmente riconosciuta ("personalmente o tramite persona idonea") anche se di fatto viene incaricato lui. Svolgerà comunque l'indagine come Delegato dell'Ordinario.

A differenza dalle indagini previe per i delitti non riservati alla CDF, l'art. 10 §2 SST/21 dispone che l'Ordinario **ha il diritto di imporre** fin dall'inizio dell'indagine previa quanto è stabilito dal can. 1722 (misure cautelari). Ciò comporta che l'indagato sia al corrente dell'indagine a suo carico. *Vademecum*: «59. Le misure cautelari elencate in questi canoni costituiscono un elenco tassativo, ossia si potrà scegliere unicamente una o più di esse. 60. Ciò non toglie che l'Ordinario o il Gerarca possa imporre altre misure disciplinari, secondo i suoi poteri, che però, a stretto rigore di termini, non potranno essere definite "misure cautelari"».

Anche se non è direttamente previsto da alcuna norma, **pare conveniente che l'indagato sia ascoltato durante l'indagine previa**, come indagato non come imputato quand'anche fosse recluso in carcere, e abbia la possibilità di aiutare a ricostruire i fatti, le circostanze e la sua eventuale imputabilità. In questa fase non è di norma presente il difensore giacché non si tratta di un imputato ed è una fase preprocessuale, il che non significa che sia escluso. Dice in proposito il *Vademecum* 54: «Qualora si decidesse di ascoltare la persona segnalata, trattandosi di una fase precedente al giudizio non è obbligatorio provvedere a nominarle un avvocato d'ufficio. Se essa lo ritiene opportuno potrà, tuttavia, avvalersi dell'assistenza di un patrono da lei scelto. Alla persona segnalata non può essere imposto il giuramento (cfr. *ex analogia* cann. 1728 § 2 CIC e 1471 § 2 CCEO).

Una volta terminata l'indagine previa occorre trasmetterla alla CDF **anche se si è del parere che vada archiviata**.

Il materiale da inviare segue il modulo che la CDF invia agli Ordinari. Al parere dell'investigatore, si deve aggiungere il *votum* dell'Ordinario che riguarda il processo secondo quanto indicato dal can. 1718 §1. Tuttavia, **la decisione non spetta all'Ordinario ma alla CDF**, in tutti gli aspetti: se va fatto un supplemento di istruttoria perché l'indagine non è completa e manca di elementi importanti; se si debba procedere e quale via seguire e presso quale istanza.

La CDF esamina e decide la questione attraverso l'Ufficio disciplinare e il Congresso (Prefetto, Segretario/i; Sottosegretario; Promotore di Giustizia). Decide sulla prescrizione e sulla procedura da seguire.

Art. 9 §3: «I delitti riservati a questo Supremo Tribunale vanno perseguiti in processo giudiziale o per decreto extragiudiziale.

Art. 26: «È diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in qualunque stato e grado del procedimento, deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi di particolare gravità di cui agli artt. 2-6, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

Art. 27: «È diritto dell'accusato, in qualsiasi momento, presentare al Sommo Pontefice, tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, la richiesta di dispensa da tutti gli oneri derivanti dalla sacra ordinazione, incluso il celibato e, se del caso, anche dai voti religiosi».

Sulla base degli articoli elencati prima, si può dire innanzitutto che, soprattutto dopo il m.p. VELM ci sono cause che vengono **archivate** perché non ci sono prove di colpevolezza. Oggi si tende ad inviare “tutto anche per evitare accuse di copertura e quindi nel dubbio si inviano anche casi dubbi o poco consistenti. L'archiviazione è decisa, su proposta del *votum* dell'Ordinario, dalla CDF.

Invece occorre dire che quanto indicato dall'art. 26 è stato inizialmente rovesciato, come indica Scicluna: innanzitutto c'è stato per anni un ricorso frequente al Santo Padre che ora invece è diminuito in favore di una procedura (amministrativa o giudiziale). Possiamo comunque seguire lo schema proposto da Scicluna, anche se si fa strada l'art. 27.

Su questo punto, relativo all'art. 27 SST/21 che era assente nelle Norme/2010 e che proviene dalla prassi della Congregazione (il *Vademecum* 157, indica che: «Fin da quando si ha la *notitia de delicto*, l'accusato ha diritto di presentare domanda di essere dispensato da tutti gli oneri connessi con il suo stato di chierico, compreso il celibato, e, contestualmente, dagli eventuali voti religiosi. L'Ordinario o il Gerarca deve chiaramente informarlo di questo suo diritto. Qualora il chierico decidesse di avvalersi di questa possibilità, dovrà scrivere apposita domanda, rivolta al Santo Padre, presentandosi e indicando in breve le motivazioni per cui la chiede. La domanda deve essere chiaramente datata e firmata dall'Oratore. Essa andrà consegnata alla CDF, accompagnata dal *votum* dell'Ordinario o Gerarca. La CDF, a sua volta, provvederà all'inoltro e – se il Santo Padre accetterà l'istanza – trasmetterà all'Ordinario o Gerarca il rescritto di dispensa, chiedendogli di provvedere alla legittima notifica all'Oratore»), che stabilisce il diritto dell'accusato di presentare in qualsiasi momento: «al Sommo Pontefice, tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, la richiesta di dispensa da tutti gli oneri derivanti dalla sacra ordinazione, incluso il celibato e, se del caso, anche dai voti religiosi.

In proposito mi preme segnalare che questo diritto non debba essere usato come un'arma di ricatto al fine di accelerare delle procedure ed evitarsi le complicazioni di un processo, dal momento che è una sorta di diritto "al buio" perché presuppone solamente "la notizia verisimile di delitto" ossia senza elementi sufficienti di colpevolezza (nemmeno ricavabili dalla successiva indagine previa) che sono conosciuti solo dall'accusato, ma semmai come possibile cammino di riconoscimento di una coscienza di non essere in condizioni di esercitare adeguatamente il ministero sacerdotale e che inoltre, può evitare un processo che risulterebbe gravoso non solo per l'interessato ma anche per le stesse vittime, purché, in tal caso fossero poi informate dell'esito della richiesta di dispensa. In ogni caso questa possibilità riguarda tutti gli altri delitti riservati, e certamente resta qualche zona d'ombra sul fatto che potrebbe apparire come un incentivo ad abbandonare il ministero anche in presenza di situazioni che pur non implicando colpevolezza (la semplice *notitia de delicto*) sarebbero comunque sufficienti a giustificare una richiesta molto seria, quale la dimissione dallo stato clericale.

Intervento diretto del Santo Padre (la cosiddetta dimissione *ex officio* o *amissio* da parte del chierico indagato)

L'autorizzazione di un processo penale (nella maggioranza dei casi quello amministrativo)

Misure disciplinari non penali (che comunque limitano l'esercizio del ministero).

Quanto alla **dimissione *ex officio*** essa comporta un decreto del Papa, quindi **non ricorribile**, con cui il chierico è dimesso dallo stato clericale (cann. 290-292) insieme con la dispensa dal celibato.

-Casi ritenuti molto gravi con colpevolezza accertata.

-Si chiede prima al chierico se desidera presentare lui stesso domanda di dispensa, che è una cosa diversa da quanto indicato dall'art. 27 SST/21

-Si dà al chierico l'opportunità di presentare le sue ragioni (in che modo? Con o senza avvocato?)

-La CDF chiede al Santo Padre il decreto di dimissione

-Decisione della CDF presa in Congresso (Prefetto, Segretario/i, Sottosegretario, Promotore di giustizia).

-All'Ordinario viene concessa la facoltà di divulgare la *causa* del rescritto per esigenze del bene comune (pericolo per i minori). E se chiede prima la dispensa, si fa presente questo rischio?

-Problema del mantenimento del chierico (can. 1350 §2).

-Segreto pontificio. Il tema verrà ripreso alla fine (conseguenze dell'abolizione del segreto pontificio nelle cause riguardante i delitti di cui all'art. 6 SST). Divulgazione del motivo del rescritto per esigenze di bene comune.

Quanto alle **misure disciplinari non penali** dice il *Vademecum*: «78. Le misure disciplinari non penali sono atti amministrativi singolari (ossia, atti dell'Ordinario o del Gerarca, oppure anche della CDF) con cui all'accusato viene imposto di fare o di non fare qualcosa. In questi casi, ordinariamente si impongono limitazioni nell'esercizio del ministero, più o meno estese in considerazione del caso, come anche talvolta l'obbligo di risiedere in un determinato luogo. Si sottolinea che non si tratta di pene, ma di atti di governo destinati a garantire e proteggere il bene comune e la disciplina ecclesiale, e ad evitare lo scandalo dei fedeli». Si possono imporre con un decreto amministrativo o anche con un precetto penale. Vi è una differenza tra le due possibilità, nel caso di un precetto penale il *Vademecum* specifica quanto è previsto nella normativa penale generale e quindi: « Le formalità richieste per un precetto sono quelle già ricordate (cann. 49 ss. CIC e 1510 ss. CCEO). Tuttavia, perché si tratti di un **precetto penale**, nel testo deve essere chiaramente indicata la pena comminata nel caso in cui il destinatario del precetto trasgredisca le misure che gli sono state imposte. 81. Si ricordi che, secondo il can. 1319 § 1 CIC, in un precetto penale non si possono comminare pene espiatorie perpetue; inoltre, la pena deve essere chiaramente determinata. Altre esclusioni di pene sono previste dal can. 1406 § 1 CCEO per i fedeli di rito orientale. 82. Tale atto amministrativo ammette ricorso nei termini di Legge».

Processo penale giudiziale

Il processo nei tribunali locali deve essere autorizzato dalla CDF (art. 16) e viene affidato **all'Ordinario del luogo** o ad altro **Ordinario** (non necessariamente colui che ha promosso l'indagine previa).

Si richiamano qui le norme sulle condizioni di coloro che agiscono nel Tribunale (art. 13) e della possibilità di **dispensa** (art. 14) dal **sacerdozio**.

Sempre giudicherà un collegio di tre o cinque giudici (sia nella CDF come indica anche l'art. 16 §3, che nelle istanze locali), questo è richiesto anche dal can. 1425 §1, 2° trattandosi di delitti che possono comportare la dimissione dallo stato clericale.

Lo svolgimento del processo avviene come un normale processo penale tenendo conto, tuttavia del fatto che l'art. 11 SST/21 prevede che: «La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause relative ai delitti ad essa riservati, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto di difesa, se sono state violate leggi meramente processuali».

Questa *potestas sanandi*, non presente nella redazione del 2001 ma frutto di una facoltà concessa nel 2003 e riconfermata nel 2005, evidenzia come il m.p. non voglia far sì che la CDF si sostituisca ai Tribunali inferiori nell'indagine previa e nel giudizio di primo grado, e difatti l'avocazione della causa alla CDF è prevista dall'art. 16 solo per circostanze particolari, e nemmeno è previsto che i Tribunali inferiori rinuncino a questo loro diritto-dovere deferendo alla CDF il caso.

L'art. 11 è uno strumento pratico per sopperire ad eventuali mancanze nelle istanze inferiori, ma ovviamente non è da intendersi in nessun modo come un incentivo a trattare queste cause con superficialità o approssimazione.

Relativamente alla sentenza può essere utile richiamare il *Vademecum* 84 che introduce una tripartizione (valida sia per il processo giudiziale che per quello extragiudiziale) rispetto alla bipartizione (assoluzione/condanna).

«Le decisioni al termine del processo penale, sia esso giudiziale o extragiudiziale potranno avere un esito di tre tipi:

- **condannatorio** (“constat”), se con certezza morale consti la colpevolezza dell'accusato in ordine al delitto ascrittogli. In tal caso si dovrà indicare specificatamente il tipo di sanzione canonica inflitta o dichiarata;

- **assolutorio** (“constat de non”), se con certezza morale consti la non colpevolezza dell'imputato, in quanto il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non è previsto dalla legge come delitto o è stato commesso da persona non imputabile;

- **dimissorio** (“non constat”), qualora non sia stato possibile raggiungere la certezza morale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, in quanto manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato ha commesso il fatto o che il delitto è stato commesso da persona imputabile.

Vi è la possibilità di provvedere al bene pubblico o al bene dell'accusato con opportune ammonizioni, rimedi penali e altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale (cfr. can. 1348 CIC). La decisione (per sentenza o per decreto) dovrà indicare a quale di questi tre generi fa riferimento, perché sia chiaro se “consta”, o “consta che non”, o “non consta”.

Art. 16 §1. riguarda la trasmissione *ex officio* degli atti alla CDF. I §§2-3 riguardano la procedura di appello. **La conferma di una sorta di equivalenza tra la via giudiziale e quella extragiudiziale è da ravvisarsi in questo paragrafo che stabilisce un termine di 60 giorni utili (ossia il medesimo previsto nell'art. 24 relativo al ricorso contro atti amministrativi singolari della CDF) per proporre appello dalla pubblicazione della sentenza di prima istanza innanzi alla CDF.**

Considerato che il can. 1728 rinvia ai canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, il can. 1630 che disciplina i termini per la presentazione dell'appello stabilisce al §1 che «l'appello deve essere interposto avanti al giudice *a quo* che ha emesso la sentenza, nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza». In questo senso l'art. 16 §§2-3 modifica i termini confermando invece il destinatario dell'appello che non sarà il giudice che ha emesso la sentenza ma la CDF, come in precedenza, che giudicherà in seconda istanza o conferirà l'incarico ad altro tribunale. Il verbo utilizzato non è quello codiciale *interponi debet coram iudice a quo* (“deve essere interposto avanti al giudice *a quo*”) ma *ad tribunal appellationis provocari possunt* “possono proporre appello”.

Il diritto di appello alla CDF è regolato dalle norme codiciali contenute dai cann. 1628-1640. Queste norme vanno poi integrate con le particolarità previste nel can. 1727 relative all'appello nelle cause penali e che riguardano sia il reo che il Promotore di giustizia.

Il reo può proporre appello **anche se la sentenza lo ha prosciolto** perché la pena era facoltativa oppure il giudice ha fatto uso dei poteri di differimento, astensione o sospensione della pena a norma dei cann. 1344-1345.

Dal canto suo il **Promotore di giustizia può appellare anche nel caso di condanna** quando ritenga che non si sia sufficientemente provveduto a riparare lo scandalo o reintegrare la giustizia come indicato dal can. 1341.

L'art. 16§4 stabilisce che «Non si ammette appello innanzi al Supremo Tribunale della Congregazione avverso la sentenza se unicamente relativa agli altri delitti di cui all'art. 9 §2». Ciò significa che se la sentenza di primo grado ha prosciolto o assolto l'imputato per delitti riservati e la condanna riguarda solo delitti giudicati in forza della connessione ai sensi dell'art. 9 §2, l'appello andrà rivolto al giudice ordinario e non alla CDF.

Il termine per l'impugnazione della sentenza da parte del Promotore di Giustizia della CDF **decorre invece a partire dalla notifica della sentenza al Promotore stesso** e quindi dipende anche dalla celerità con cui gli atti della causa di prima istanza siano stati trasmessi alla CDF.

Lo svolgimento dell'appello presso la CDF segue le norme codiciali con la peculiarità dell'art. 17 SST/21 che costituisce un'eccezione al principio stabilito dai cann. 1639 §1 sulla non ammissibilità di una nuova *causa petendi* nel grado di appello. L'art. dispone che il Promotore di giustizia possa portare un'accusa specificamente diversa, che peraltro dovrà essere ammessa dal Tribunale e da questi poi giudicata *tamquam in prima instantia*. Per accusa specificamente diversa deve trattarsi più di una semplice modifica dell'imputazione, ma **di un fatto nuovo non esaminato in precedenza** e quindi che non sia stato ancora oggetto di giudizio. E di fatto va giudicata come se fosse di prima istanza.

L'art. 18 disciplina il **giudicato penale** nelle cause sui delitti riservati. A differenza di quanto previsto dai can. 1641 CIC l'art. stabilisce che **non occorra una duplice sentenza conforme** ma che **passi in giudicato la sentenza emessa in seconda istanza sia che confermi sia che non confermi quella di prima istanza** (1°). I numeri successivi riprendono lo schema proposto dal CIC e quindi prevedono il giudicato se non si sia interposto appello in tempo utile (2°); in caso di perenzione o rinuncia all'istanza (3°).

Si conferma che le cause penali non sono sullo stato delle persone.

Contro il giudicato non è ammesso appello ma solo la *restitutio in integrum* disciplinata dal can. 1645.

Processo penale extragiudiziale o amministrativo

È quello più largamente diffuso e pertanto, data la brevità e generalità del can. 1720 è stato inizialmente integrato dalla prassi della CDF recependo istanze provenienti dal processo penale giudiziale al fine di garantire non solo il diritto di difesa ma anche il raggiungimento della certezza morale. Attualmente gli artt. 19-25 SST/21 stabiliscono con forza di legge la procedura da seguire che tuttavia vale solo per i delitti riservati alla CDF non modificando il disposto codiciale per le cause penali ordinarie. Ma possono essere utili indicazioni.

L'art. 19 ribadisce il principio che la decisione di avviare un processo extragiudiziale spetta alla CDF e che attraverso questa procedura è possibile, previo mandato della CDF irrogare pene espiatorie perpetue (in deroga al can. 1342 §2).

L'art. 20 fissa gli elementi essenziali concernenti le funzioni e i requisiti di coloro che prendono parte alla procedura: «§2. Possono adempiere la funzione di Delegato solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica.

§3. A norma del can. 1720 CIC in tale processo, per la funzione di Assessore valgono i requisiti di cui al can. 1424 CIC».

Certamente si possono qui ravvisare alcuni elementi che avvicinano la procedura extragiudiziale a quella giudiziale dal momento che offrono le garanzie processuali necessarie ad un giusto processo. Innanzitutto, la separazione tra la fase inquirente e quella giudicante mediante il divieto, per chi ha svolto l'indagine previa, di essere poi Delegato o Assessore: «§4. Chi svolge l'indagine non può adempiere alle funzioni di cui ai §§ 2 e 3».

Altro elemento che è andato maturando nel corso degli anni è rappresentato dalla obbligatoria difesa tecnica analogamente a quanto previsto nel can. 1723, che viene prevista nell'art. 20 §7 che dispone l'obbligo di avvalersi di un avvocato di fiducia o d'ufficio. Anche in questo caso si tratta di una disposizione normativa che non appariva chiara nel dettato codiciale (Come indica *Vademecum* 98: «Benché non esplicitamente previsto dalla Legge per il caso di un processo extragiudiziale, tuttavia, trattandosi di materia penale, è quanto mai opportuno che l'accusato, secondo il disposto dei cann. 1723 e 1481 §§ 1-2 CIC, abbia un procuratore e/o avvocato che lo assiste, da lui scelto o – se egli non lo fa – nominato d'ufficio. Il nominativo dell'avvocato deve essere fornito all'Ordinario o al suo Delegato prima della sessione di notifica delle accuse e delle prove, con apposito mandato procuratorio autentico secondo il can. 1484 § 1 CIC,

per le necessarie verifiche sui requisiti richiesti dal can. 1483 CIC», anche per le caratteristiche in cui nacque il can. 1720, che afferma esplicitamente il diritto di difesa ma senza il riferimento specifico alla difesa tecnica.

Quanto al suo concreto svolgimento, è utile il ricorso al *Vademecum* che analizza i diversi passaggi (nn. 95-129) successivi all'indagine previa indicati dal can. 1720 e che si possono riassumere:

1. nella **convocazione** dell'imputato. Elemento importante è la designazione dell'avvocato o procuratore. *Vademecum* 98: «... il nominativo dell'avvocato deve essere fornito all'Ordinario (o al suo Delegato) prima della sessione di notifica delle accuse e delle prove, con apposito mandato procuratorio autentico...».

Vademecum: «99. Se l'accusato rifiuta o trascura di comparire, l'Ordinario (o il suo Delegato) valuti se effettuare una seconda convocazione. 100. L'accusato che rifiuta o trascura di comparire in prima o in seconda convocazione venga avvertito che il processo andrà avanti nonostante la sua assenza. Questa notizia può essere data già al momento della prima convocazione. Se l'accusato ha trascurato o rifiutato di comparire, la cosa venga verbalizzata e si proceda *ad ulteriora*.»

Vademecum: «101. Giunti il giorno e l'ora della sessione di notifica delle accuse e delle prove, all'accusato e all'eventuale avvocato che lo accompagna viene esibito il fascicolo degli atti dell'indagine previa. Si renda noto l'obbligo di rispettare il segreto di ufficio. 102. Si presti particolare attenzione al fatto che, se il caso coinvolge il sacramento della Penitenza, venga rispettato l'art. 24 SST (ora art. 4 §2), che prevede che all'accusato non venga riferito il nome del denunciante o del penitente, a meno che essa non abbia espressamente acconsentito a rivelarlo.

Non è obbligatorio che alla sessione di notifica prendano parte gli Assessori. La notifica di accusa e prove avviene allo scopo di dare all'accusato la possibilità di difendersi (cfr. can. 1720, 1° CIC).

2. possibilità un'**istruttoria supplementare**, *Vademecum*: « 108. In qualunque fase del processo, è lecito che l'Ordinario o il suo Delegato dispongano la raccolta di ulteriori prove, se sembra loro opportuno in base alle risultanze dell'indagine previa. Ciò può accadere anche in base alle istanze dell'accusato in fase di difesa. I risultati andranno ovviamente presentati all'accusato durante lo svolgimento di essa. Gli venga presentato quanto raccolto a seguito delle istanze difensive, **indicando una nuova sessione di contestazione di accuse e prove**, qualora si siano riscontrati nuovi elementi di accusa o di prova; altrimenti, questo materiale si può considerare semplicemente come elemento integrante della difesa.

3. modalità di **esercizio del diritto di difesa**, *Vademecum*: «109. La difesa può avvenire secondo due modalità: a/ raccogliendola seduta stante con apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti (ma, in particolare, da: Ordinario o suo Delegato; accusato ed eventuale avvocato; Notaio); b/ fissando un ragionevole termine entro il quale detta difesa venga presentata all'Ordinario o al suo Delegato, in forma scritta.

110. Si ricordi attentamente che, secondo il can. 1728 § 2 CIC, l'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento *de veritate dicenda*.

111. La difesa dell'accusato può chiaramente servirsi di tutti i mezzi leciti, come per esempio la richiesta di udire testimoni di parte, o esibire documenti e perizie.

112. Per quanto riguarda l'ammissione di queste prove (e, in particolare, la raccolta di dichiarazioni di eventuali testimoni), **valgono i criteri discrezionali permessi al giudice dalla Legge generale sul giudizio contenzioso**. 113. Qualora il caso concreto lo richieda, l'Ordinario o il suo Delegato valuti la credibilità circa gli intervenuti nel processo. Però, secondo l'art. 24 § 2 SST (ora art. 4§2), è obbligato a farlo a proposito del denunciante qualora sia coinvolto il sacramento della Penitenza.

Quanto alla posizione del denunciante o vittima *Vademecum* 114: «Trattandosi di processo penale, non è previsto l'obbligo di un intervento del denunciante in fase processuale. Di fatto, egli ha esercitato il suo diritto contribuendo alla formazione dell'accusa e alla raccolta delle prove. Da quel momento, l'accusa viene portata avanti dall'Ordinario o dal suo Delegato.

4. **decisione finale**. Il *Vademecum* prevede che: «115. Egli invita i due Assessori a fornire entro un certo ragionevole termine la loro valutazione delle prove e degli argomenti di difesa, di cui al can. 1720, 2° CIC. Nel decreto può anche invitarli a una sessione comune, in cui svolgere tale valutazione. Il fine di tale sessione è evidentemente di facilitare l'analisi, la discussione e il confronto. Per tale sessione, facoltativa ma raccomandabile, non sono previste particolari formalità giuridiche. 116. Si fornisca previamente agli Assessori tutto il fascicolo processuale, concedendo loro un tempo congruo per lo studio e la valutazione personale. È bene ricordare loro l'obbligo di osservare il segreto di ufficio. 117. Benché non sia previsto dalla Legge, è bene che il parere degli Assessori venga redatto in forma scritta, per facilitare la stesura del successivo decreto conclusivo da parte di chi di dovere. 118. Allo stesso fine, se la valutazione delle prove e degli argomenti di difesa avviene durante una sessione comune, è consigliabile prendere una serie di appunti sugli interventi e sulla discussione, anche in forma di verbale sottoscritto dagli intervenuti. Questi scritti ricadono sotto segreto di ufficio e non devono essere diffusi. 119. Qualora consti del delitto con certezza, l'Ordinario o il suo Delegato (cf can. 1720, 3° CIC) dovrà emanare un decreto con cui chiudere il processo, imponendo la pena, il rimedio penale o la penitenza che egli riterrà più adeguata alla riparazione dello scandalo, al ristabilimento della giustizia e all'emendamento del reo. 120. L'Ordinario ricordi sempre che, se intende imporre una **pena espiatoria perpetua**, secondo l'art. 21 § 2, 1° SST (ora art. 19 §2) dovrà avere il mandato previo della CDF. Viene in tal modo derogato, limitatamente a questi casi, il divieto di infliggere pene perpetue per decreto, di cui al can. 1342 §2 CIC.

Per la decisione extra-giudiziale si richiede la **certezza morale** richiesta nel giudice per la sentenza (can. 1608) richiamato esplicitamente dal nuovo can. 1342 §2 CIC.

5. **Notifica e impugnazione** del decreto. *Vademecum*: «127. La notifica del decreto nella sua integrità (quindi, non solo della parte dispositiva) avverrà tramite i mezzi legittimi previsti (cfr. cann. 54-56 CIC) e deve constare in debita forma. 128. In qualunque caso, comunque, si deve inviare alla CDF copia autenticata degli atti processuali (se già non erano stati trasmessi) e del decreto notificato.

129. Se la CDF decide di avocare a sé il processo penale extragiudiziale, tutti gli adempimenti previsti a partire dal n. 91 saranno chiaramente a proprio carico, fatto salvo il diritto di chiedere la collaborazione delle istanze inferiori, se necessario».

Come avviene per il processo giudiziale (art. 16 §1) anche nel caso di quello extragiudiziale l'art. 22 prevede che: «Terminato in qualunque modo il processo extragiudiziale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede».

L'art. 23 disciplina il sistema dei ricorsi contro i decreti penali emanati a norma del can. 1720, 3° dall'Ordinario o dal suo Delegato che era assente nelle Norme/2010. Se il *Vademecum* n.151 indicava genericamente: «Chi intende presentare un ricorso contro un decreto penale, secondo il can. 1734 CIC deve chiederne prima la riforma all'autore (Ordinario o suo Delegato) entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima notifica» nell'art 23 §1 si specifica che sia i Promotore di giustizia della CDF che il reo possono chiedere la revoca o la correzione del decreto emesso dall'Ordinario o dal suo Delegato.

La **remonstratio** a norma del can. 1734 è necessaria per il successivo ricorso al Congresso della CDF (Prefetto, Segretario/i, Sottosegretario, Promotore di giustizia) a norma del can. 1737, come indicato dal successivo §2 dell'art. 23. Questa procedura, da realizzarsi nei termini indicati dai cann. 1734 e 1737 §2, pare sia da utilizzare solo se il decreto penale è stato dato non dalla CDF ma da un Ordinario o un suo Delegato in quanto, **se fosse stato svolto il processo extragiudiziale di prima istanza presso la CDF l'eventuale decreto penale ricadrebbe sotto la previsione dell'art. 24 che disciplina il ricorso contro tutti gli atti amministrativi singolari della CDF che fissa il termine di 60 giorni.**

L'art. 23 §4 richiama un limite al ricorso, dello stesso tenore di quello relativo all'appello nel caso di un processo giudiziale (art. 16 §4), che non ammette l'impugnazione di sentenze o decreti che riguardino solo i delitti giudicati in forza dell'art. 9 §2 ossia delitti non riservati ma giudicati insieme a delitti riservati in forza del nesso della persona o della complicità.

L'art. 24 sviluppa la fase dell'ulteriore ricorso alla CDF, una volta esauritosi il ricorso gerarchico presso la medesima Congregazione a norma dell'art. 23 §3, ribadendo l'esclusiva competenza giudicante della CDF e con le garanzie obbligatorie di una difesa tecnica. L'art. 27 Norme/2010 si limitava a sancire la competenza della

CDF quanto al merito ed alla legittimità. L'art. 24 non menziona più la FERIA IV ma indica genericamente la Congregazione. Tra gli organi della CDF va incluso il Collegio per l'esame dei ricorsi istituito con "*Rescriptum ex audientia SS.mi*" del 3 novembre 2014. L'art. 24 §2 richiama il disposto dell'art. 6 del Regolamento di detto collegio che prevede l'obbligatorietà della difesa tecnica, indicando che: «§2. L'accusato, per la presentazione del ricorso di cui al §1 deve, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, avvalersi sempre di un Avvocato che sia un fedele, munito di apposito mandato e provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico».

Quanto alle tempistiche del ricorso. Una volta inflitta la eventuale pena, al reo è data la **possibilità di fare ricorso** (con effetti sospensivi secondo il can. 1353).

Qui ci sono sia differenze rispetto ai normali ricorsi gerarchici anche di tipo penale che rispetto alla normativa del 2010.

Rispetto ai normali ricorsi gerarchici, si segue la procedura indicata ai cann. 1732-1739, ma con la deroga dell'art. 27 SST (ora art. 24. §1) alla procedura prevista dalla *Pastor bonus* art. 123.

Il **ricorso**, che ha sempre effetto sospensivo a norma del **can.1353**, si articola nei seguenti momenti indicati ai can. 1732 e seguenti.

Can. 1734 §1: prima di presentare il ricorso deve presentare un'istanza, entro il termine perentorio di **10 giorni** dalla notifica del decreto, all'autore del decreto (Ordinario) onde ottenere la revoca o la modifica del decreto.

Can. 1735: se entro **30 giorni** da quando gli è pervenuta la domanda di cui al can. 1734 l'autore del decreto ne emette uno nuovo con cui respinge l'istanza o modifica il precedente decreto, il reo può proporre alla Santa Sede (superiore gerarchico secondo il can. 1737 §1), entro **15 giorni** (can. 1737 §2). Se invece entro i 30 giorni l'autore del decreto non decide nulla, i 15 giorni decorrono dal trentesimo giorno.

Il ricorso può essere inoltrato direttamente al Dicastero competente, che in questo caso è **solo la Congregazione per la Dottrina della Fede** oppure tramite l'autore del provvedimento, il quale ha l'**obbligo di trasmetterlo** immediatamente (can. 1737 §1).

La CDF può **approvare o modificare** il decreto impugnato (tramite il Congresso) tuttavia, e qui rientra la normativa speciale dell'art. 24 §1 SST/21: « §1. Contro gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, il Promotore di Giustizia del Dicastero e l'accusato hanno il diritto di presentare ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla medesima Congregazione, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*.

Entra qui una modifica fatta da papa Francesco con il rescritto del 3 novembre 2014:

«Nel giudicare i delitti sopra indicati, la CDF procede tramite processo penale, giudiziale o amministrativo (cfr. art. 21 § 1 e § 2, n. 1 SST), salva la possibilità di sottoporre direttamente la decisione al Sommo Pontefice per i casi gravissimi (cfr. art. 21 § 2, n. 2 SST). (...).

A motivo del numero dei ricorsi e della necessità di garantire un più rapido esame degli stessi (...) il Sommo Pontefice Francesco ha decretato quanto segue:

1. è istituito all'interno della CDF uno speciale **Collegio**, formato da sette Cardinali o Vescovi, che possono essere sia **membri** del Dicastero, sia **esterni** ad esso;
2. il **Presidente** e i membri di detto Collegio sono **nominati dal Papa**;
3. il **Collegio è un'istanza di cui la Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell'esame dei ricorsi di cui all'art. 27 SST, senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST**;
4. qualora il reo sia insignito della dignità episcopale, il suo ricorso sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria, la quale potrà anche decidere casi particolari a giudizio del Papa. Ad essa potranno inoltre essere deferiti altri casi a giudizio del Collegio».

6. Definitività del decreto. Come del caso del Titolo II sul processo giudiziale, il Titolo III si conclude con un articolo, il 25 che disciplina i casi in cui il decreto penale diventa definitivo (analogamente al giudicato della sentenza a norma dell'art. 19).

Il Titolo IV denominato "Disposizioni finali" richiama, da un lato, negli artt. 28-29, richiama gli artt. 30 e 31 delle Norme/2010 relative al segreto pontificio e alla normativa applicabile oltre alle prescrizioni indicate nelle Norme/2021: « Per quanto riguarda il segreto pontificio l'art. 28 riprende il disposto dell'Istruzione sulla riservatezza delle cause del 6 dicembre 2019 che, al n. 1 prevede che: «Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui: [...]; b) all'articolo 6 delle *Normae de gravioribus delictis* riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al *Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.

I due articoli precedenti, 26 e 27, invece, presentano ulteriori modalità non strettamente processuali relative alla possibile dimissione dallo stato clericale *in poenam* o all'*amissio in dispensam*. La prima, relativa al deferimento al Santo Padre, era già presente a partire dalle facoltà speciali del 2003 e si mantiene nei medesimi termini dell'art. 21 §2, 2° delle Norme/2010, ossia quando ricorrono casi di particolare gravità e «consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al

reo la facoltà di difendersi». Semmai si può notare l'esplicito ampliamento di detta possibilità, nata per fronteggiare i manifesti casi di abuso di minori, a tutti i delitti riservati, tipicizzati negli artt. 2-6, dal momento che ormai tutti possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale. Del secondo già si è parlato.

**Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante
istituito per l'esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria
della Congregazione per la Dottrina della Fede**
(si trova sul sito della CDF)

Con Rescriptum (3-11-14) è stato istituito «all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede uno speciale Collegio, formato da sette Cardinali o Vescovi, che possono essere sia membri del Dicastero sia esterni ad esso» (art. 1) per giudicare i ricorsi contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione nei casi di *delicta graviora*, assumendo in parte il compito che il m.p. SST art. 27 affida alla Sessione Ordinaria (Feria IV).

I membri di questo Collegio, contrassegnati da preparazione ed esperienza canonistica e dogmatica, sono nominati dal Sommo Pontefice, al quale spetta anche la nomina del Presidente di detto Collegio.

Il presente Regolamento è approvato *de mandato Summi Pontificis, ad triennium*, a norma dell'Art. 1 § 2 del Regolamento Generale della Curia Romana.

Art. 1 Il Collegio è un'istanza di cui viene dotata la Sessione Ordinaria (*Feria IV*) della Congregazione per la Dottrina della Fede nell'esame dei ricorsi *ex* Art. 27 del Motu proprio SST, senza che vengano modificate le proprie competenze in materia, e fermo restando che, **qualora il ricorrente sia insignito della dignità episcopale, il suo ricorso sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria.**

Art. 2 Moderatore del Collegio è il **Prefetto** della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Art. 3 Se il **Presidente** del Collegio è impedito, funge in sua vece il membro successivo nell'elenco dei membri.

Art. 4 Nel trattamento dei ricorsi di pertinenza del Collegio, il Promotore di giustizia e la Sezione Disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede svolgono i compiti stabiliti dagli articoli seguenti. Secondo la necessità e l'opportunità, il Moderatore può nominare altri come **Promotore di giustizia *ad casum***.

Art. 5 I ricorsi devono essere presentati alla Congregazione per la Dottrina della Fede entro il **termine perentorio di 60 giorni utili dalla notifica dell'atto impugnato**. Il ricorso, ai fini della sua ammissibilità, deve determinare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni *in iure* e *in facto* sulle quali si basa.

Art. 6 Il ricorrente deve sempre avvalersi di un **avvocato**, munito di apposito mandato. **Qualora non lo indicasse, l'avvocato verrà designato dal Moderatore *ex officio***.

Art. 7 È cura della Sezione disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede preparare il fascicolo con tutti i documenti ed atti relativi al ricorso. Il fascicolo verrà presentato al Promotore di giustizia il quale preparerà un *votum pro rei veritate*.

Art. 8 Il Collegio tratta i ricorsi *ex analogia* a norma del Can. 1609 del CIC e Can. 1292 del CCEO.

Art. 9 Il Collegio decide il ricorso a norma del Can. 1739 del CIC e del Can. 1004 del CCEO.

Art. 10 Se il caso presenta particolare difficoltà, il Collegio può decidere di deferirlo alla Sessione Ordinaria (*Feria IV*). Per la decisione del Collegio devono essere presenti almeno cinque membri che si esprimono a maggioranza assoluta.

Art. 11 Deliberata la decisione, il *Ponens* la scrive in modo sommario e i Membri presenti la sottoscrivono. Il decreto viene firmato dai membri del Collegio presenti per la decisione entro trenta giorni utili della medesima decisione. Il Presidente del Collegio ne informa tempestivamente il Moderatore che procederà alla notifica del decreto agli aventi diritto. Nel caso di impedimento di uno dei Membri, lo stesso Moderatore determinerà come procedere.

Dal Vaticano, 1° ottobre 2018

Misure disciplinari

Misure amministrative non penali:

Limitazione del ministero;

Vita di preghiera e penitenza;

Motivate dall'*intuitu boni communi*;

Si assicura il sostentamento onesto del chierico (can. 1350);

Esempi: rimozione dalla parrocchia o da un altro ufficio ecclesiastico; ritiro temporaneo o perpetuo delle facoltà ministeriali; dichiarazione di impedimento ad esercitare gli ordini; ecc.

Contro di esse è ammesso il ricorso amministrativo (in devolutivo perché non penali) secondo i cann. 1732-1739 e art. 27 SST.

Segreto pontificio

L'art. 30 (ora art. 28) stabilisce che le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio:

L'ambito del segreto è determinato dall'istr. *Secreta continere* del 1974 che concerne un ambito più ampio rispetto alle cause riguardanti i delitti riservati alla CDF ma ricomprende tutta l'attività che si svolge presso la Curia romana.

Il motivo del segreto cui queste cause sono sottoposte, va ricercato nella protezione dei diritti, specialmente riguardanti la buona fama, di cui sono titolari

l'accusato e i testimoni, come specificato dal §2. Il tenore dell'art. richiama da vicino il can. 1457 laddove prevede l'arrecamento di un danno per dolo o colpa grave.

Il segreto grava su tutti coloro che legittimamente siano venuti a conoscenza della causa e la sua violazione è già considerata un comportamento delittuoso punibile.

La sanzione è indeterminata e, riprendendo il can. 1457, potrebbe comportare anche la privazione dell'ufficio. Questa disciplina si applica sia che la causa sia stata trattata giudizialmente che amministrativamente.

Il rescritto del 6 dicembre 2019 ha introdotto modifiche importanti a questa disciplina:

Sulla riservatezza delle cause

1. Non sono coperti dal segreto pontificio le **denunce**, i **processi** e le **decisioni** riguardanti i delitti di cui:

a) all'articolo 1 del *Motu proprio* "VELM, del 7 maggio 2019;

b) all'articolo 6 delle *Normae* sui delitti riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al m.p. SST di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.

2. **L'esclusione del segreto pontificio** sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti.

3. **Nelle cause di cui al punto 1**, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la **sicurezza**, l'**integrità** e la **riservatezza** ai sensi dei canoni 471, 2, 2° e 244 §2, 2° CCEO, al fine di tutelare la **buona fama**, l'**immagine** e la **sfera privata** di tutte le persone coinvolte.

4. Il **segreto d'ufficio** non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive **delle autorità giudiziarie civili**.

5. A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa».

L'abolizione del segreto pontificio non significa che le cause siano di dominio pubblico, ma che si applica la normativa indicata dal Codice can. 1455 sul segreto d'ufficio.

Come spiegava mons. Scicluna in un'intervista: «Non sono di dominio pubblico ma, per esempio, viene facilitata la possibilità di una collaborazione più concreta con lo Stato, nel senso che la diocesi che ha una documentazione ormai non è più legata al segreto pontificio e può decidere – come deve – di collaborare bene, trasmettendo copia della documentazione anche alle autorità civili. Lo stesso rescritto, questa nuova legge, parla anche dell'esigenza di salvaguardare il privato della persona, la buona fama delle persone coinvolte, come pure la loro dignità. Una certa riservatezza ci vuole sempre in ambito penale e questo viene ancora garantito. Ciò non significa dunque che la documentazione diventa di dominio pubblico, ma viene facilitata la collaborazione con lo Stato e con altri enti che hanno diritto all'accesso a questa documentazione»

E ancora: «Per esempio, vediamo gli impedimenti che c'erano fino a questo momento: **la vittima non aveva l'opportunità di conoscere la sentenza che faceva seguito alla sua denuncia**, perché c'era il segreto pontificio. Anche altre comunicazioni venivano ostacolate, perché il segreto pontificio è un segreto di altissimo livello nel sistema di confidenzialità nel Diritto canonico. **Adesso viene facilitata anche la possibilità di salvaguardare la comunità e di dire l'esito di una sentenza**».

Resta il segreto pontificio in altre questioni e nelle cause riguardante gli altri delitti indicati nel m.p. SST.